

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Antiriciclaggio: l'Action Plan della Commissione UE - pag. 2
- Taglio del saldo e del primo acconto IRAP: alla ricerca della liquidità perduta - pag. 4
- Decreto Rilancio: pubblici esercizi esonerati da TOSAP e COSAP - pag. 7
- Omesso versamento e non punibilità: applicazione retroattiva solo se il debito è estinto integralmente - pag. 9

LAVORO E PREVIDENZA

- Licenziamento per motivi economici: scaduto il divieto. Lavoratori senza tutele? - pag. 16
- Misure di sicurezza in azienda: perché (e come) ricorrere allo smart working - pag. 18
- Cuneo fiscale e bonus Renzi: cosa cambia in busta paga con il decreto Rilancio - pag. 21

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Rischi di revisione da riconsiderare alla luce dell'emergenza Covid-19 - pag. 30

FINANZIAMENTI

- Garanzia Italia e Fondo PMI: cambiano le regole per finanziare le imprese - pag. 32
- Finanza alternativa e Covid-19: crowdfunding e minibond per far ripartire le imprese - pag. 34
- Super ecobonus e sismabonus: a chi spettano le detrazioni fiscali al 110% - pag. 36

IN EVIDENZA

Garanzia Italia e Fondo PMI: cambiano le regole per finanziare le imprese

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Arrivano i primi ritocchi al decreto Liquidità. Con una serie di emendamenti approvati dalle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera si interviene sulla Garanzia Italia, fissando delle condizioni più stringenti per l'ottenimento della garanzia SACE. Le imprese che richiedono la garanzia SACE dovranno impegnarsi a non delocalizzare le produzioni. Escluse poi le imprese che controllano una (o sono controllate da) società con sede in un paradiso fiscale. Modificato anche il periodo massimo di preammortamento del finanziamento, che passa da 24 a 36 mesi. La garanzia e il Fondo PMI, per i finanziamenti fino a 25.000 euro, saranno accessibili anche a società tra professionisti e alle associazioni professionali.

Le imprese che richiedono Garanzia Italia, la **garanzia SACE**, dovranno impegnarsi a **non delocalizzare** le produzioni.

Ed ancora. L'accesso allo strumento sarà precluso alle imprese che controllano una (o sono controllate da) società con sede in un paradiso fiscale.

Alla garanzia e al **Fondo PMI**, per i finanziamenti fino a 25.000 euro, saranno ammesse anche le **società tra professionisti** e le associazioni professionali.

Le novità arrivano con una serie di emendamenti al **decreto Liquidità** (D.L. 23/2020) approvati dalle Commissioni Finanze e Attività



Licenziamento per motivi economici: scaduto il divieto. Lavoratori senza tutele?

di Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio, di Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

Non è più operativo il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, valido per 60 giorni, introdotto dal decreto Cura Italia. Nelle intenzioni del decreto Rilancio c'è la volontà di dare continuità a tale divieto (che opererebbe fino al 17 agosto 2020), ma il ritardo nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento pregiudica l'effetto della misura salvo interventi dell'ultimo minuto. Il 17 maggio scorso infatti il divieto è venuto meno e il datore di lavoro potrebbe attivarsi con un licenziamento che, essendo atto ricettivo deve comunque raggiungere il lavoratore prima dell'entrata in vigore del decreto Rilancio. Ciò però solo per i licenziamenti individuali di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tutele crescenti o non soggetti allo Statuto dei lavoratori.

Con il dichiarato intento di **salvare i livelli occupazionali** (2020, n. 27), sostituendo nel comma 1, le parole: "60 giorni" con **"cinque mesi"**.

to Cura Italia (decreto-legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito, con **Leggi anche Decreto Maggio: sospensione dei licenziamenti**



Fisco

Per un approccio armonizzato

Antiriciclaggio: l'Action Plan della Commissione UE

di Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners / Crowe Valente

Al fine di intensificare la lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo, la Commissione europea ha presentato un ambizioso Action plan, suddiviso in sei punti. Con questo piano d'azione, la Commissione propone di istituire un'autorità di sorveglianza centralizzata a livello europeo e di riscrivere la metodologia per l'identificazione dei Paesi terzi che rientrano nella money-laundering blacklist. In questo modo l'Unione europea non solo intende intensificare gli standard di vigilanza all'interno del mercato unico ma, anche, strategicamente consolidare il proprio ruolo nella lotta globale a questi fenomeni.

L'Unione europea si conferma in prima linea nella promozione di misure volte ad assicurare trasparenza, scambio di informazioni e controllo avverso fenomeni in grado di minare l'equilibrio del mercato unico e, conseguentemente, favorire condotte criminali.

L'UE verso l'uniformazione delle politiche di prevenzione del riciclaggio

Al riguardo, il 7 maggio 2020, la Commissione europea ha presentato un Action plan con il quale intende avviare un percorso di rafforzamento e potenziamento delle misure che nel breve periodo (vale a dire nei prossimi **12 mesi**) dovranno essere adottate per contrastare in maniera efficace il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Come evidenziato dal vicepresidente della Commissione europea, **Valdis Dombrovskis**, un meccanismo di controllo frazionato e distribuito tra i singoli Paesi membri, come quello attuale, non è più ammissibile.

Nell'era della globalizzazione e della digitalizzazione dell'economia è infatti indispensabile eliminare le debolezze strutturali che discendono dalla **mancanza di uniformità** nell'applicazione della disciplina e, pertanto, è urgente addivenire a un **sistema di controllo centralizzato** che permetta di:

- supervisionare le transazioni sospette e il rispetto degli standard mediante una nuova agenzia UE o nuovi poteri a favore dell'European Banking Authority (EBA);
- adottare un'uniforme e più trasparente metodologia per l'identificazione dei Paesi terzi che presentano carenze nei meccanismi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

La Commissione, pertanto, intende promuovere un nuovo e integrato approccio al contrasto di questi fenomeni, che permetta, per il tramite di un unico organismo supervisore, di tenere traccia di quelle transazioni cross-border considerate sospette o criminali.

Black list e Paesi terzi a rischio riciclaggio: una

metodologia più chiara

Come evidenziato dal pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea, non solo è necessario proteggere il mercato interno e il sistema finanziario unionale dagli effetti distorsivi del money laundering ma è parimenti importante che l'UE sia coesa nell'affrontare i **rischi esterni** e, quindi, definisca una nuova metodologia per identificare i **Paesi terzi ad alto rischio** di coinvolgimento in meccanismi di finanziamento del terrorismo.

In particolare, la Commissione rileva che è importante implementare:

- l'interazione tra l'UE e il processo di inserimento nell'elenco del Financial Action Task Force (FATF vale a dire il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale);
- un meccanismo di **scambio di informazioni più efficiente** tra Stati membri e Paesi terzi;
- una maggiore partecipazione degli esperti degli Stati membri nei meccanismi di consultazione con le istituzioni europee.

In quest'ottica, la Commissione, che ha l'obbligo giuridico di individuare i Paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel loro regime in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo ha recentemente aggiornato l'elenco dei nuovi Paesi inseriti nella black list, tra i quali figurano: Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Panama e Zimbabwe.

Leggi anche Paradisi fiscali: la black list UE si allunga

I punti dell'Action Plan presentato dalla Commissione

All'interno dell'Action Plan sono stati delineati **6 pilastri** (pillars), ognuno dei quali si pone come elemento decisivo al fine rafforzare il ruolo globale dell'UE quale garante e promotore di politiche di contrasto al riciclaggio di denaro e ai fenomeni di finanziamento del terrorismo.

È interessante approfondire il contenuto di questi pilastri. In tal senso, la Commissione intende:

1) potenziare l'efficacia delle norme UE nel contrasto ai fenomeni di money-laundering e di finanziamento ad attività criminali, garantendo che gli Stati membri rispettino gli standard previsti e che l'European Banking Authority (EBA) faccia pieno uso dei propri poteri;

2) sollecitare l'adozione di un **unico regolamento** che permetta di disciplinare uniformemente siffatti fenomeni e addivenire a una vera e propria **armonizzazione** della materia riducendo, entro il primo trimestre del 2021, le divergenze applicative dovute alle diverse interpretazioni fornite dagli Stati membri;

3) costituire un sistema di vigilanza integrato a beneficio dell'intera Unione che avochi a sé i poteri di controllo che in questo settore sono attualmente ripartiti tra i singoli Stati membri;

4) sostenere con maggiori risorse le cd. **Financial Intelligence Units** affinando gli strumenti di individuazione delle transazioni sospette e di tutte quelle attività di natura criminale;

5) promuovere meccanismi di **cooperazione giudiziaria** e incentivare lo scambio e la condivisione di dati anche tra le istituzioni e il settore privato;

6) sviluppare una nuova metodologia di individuazione dei paesi extra-unionali che, presentando carenze nel loro regime interno in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, mettono a rischio il mercato unico europeo.

Il programma presentato dalla Commissione e, nello specifico, i sei pilastri sopra illustrati garantiranno non solo l'armonizzazione delle norme europee in materia ma anche il consolidamento dei rapporti tra le istituzioni europee e gli Stati membri.

In tal senso, al fine di consentire un dibattito inclusivo (inclusive discussions) sullo sviluppo di queste politiche, la Commissione ha avviato un programma di **consultazione pubblica** invitando, entro il 29 luglio 2020, le autorità e i cittadini a sottoporre feedback e opinioni.

Fisco

Nel decreto Rilancio

Taglio del saldo e del primo acconto IRAP: alla ricerca della liquidità perduta

di Marco Cramarossa - Dottore commercialista in Bari - Presidente Comitato di Redazione AIDC Nazionale, di Vito Plantone - Dottore Commercialista in Bari, Componente Comitato di Redazione AIDC Nazionale

La cancellazione del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 2020 si inserisce tra le misure di sostegno previste dal decreto Rilancio. La norma è stata subito bollata di inutilità: in caso di invarianza della base imponibile tra le annualità d'imposta 2019 e 2018, i contribuenti avranno generalmente già versato quanto dovuto a titolo di saldo 2020 con gli acconti 2019. Perplesità sono sorte anche sul versamento solo del secondo acconto IRAP in scadenza a novembre 2020, considerato che la tensione finanziaria allentata nel 2020 rischia di bussare alla porta con il saldo da versare nel 2021. La norma va poi coordinata con il decreto Liquidità, ponendo un tema di scelta tra metodo storico e previsionale, spostato però in un periodo in cui dovrebbe essere meno complicato tirare le somme del 2020. Infine, nonostante la norma preveda che non sia dovuto il saldo 2019, si ritiene debba essere iscritta nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 l'intera imposta maturata.

L'art. 27 del **decreto Rilancio**, rubricato "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP", si colloca nel perimetro delle agevolazioni mirate a non sottrarre liquidità al tessuto economico del nostro Paese in questo particolare e difficile momento storico. Questo tentativo normativo si compone di tre commi. In particolare, l'ultimo comma si occupa di inquadrare l'ambito di applicazione della norma rispetto ai limiti e alle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, mentre il comma 1 disciplina l'ambito oggettivo e il comma 2 i requisiti soggettivi per beneficiare dell'agevolazione in parola.

Molto si è già scritto e molte critiche ha ricevuto la norma in commento.

Leggi anche

- Cancellazione di saldo e acconto IRAP: una norma incomprensibile

- Decreto Rilancio: vantaggi limitati su saldo e acconto IRAP

Proviamo ad analizzarne il contenuto sia in termini squisitamente fiscali sia rispetto alle implicazioni di natura contabile.

L'art. 27, comma 1, prevede che non è dovuto il versamento del **saldo dell'IRAP** relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo. Nel contempo, non è dovuto il versamento della **prima rata dell'acconto dell'IRAP** relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Chi beneficerà della disposizione

Beneficiari sono i soggetti economici, imprese e

professionisti, con un volume di ricavi o di compensi non superiori a **250 milioni di euro** nel periodo d'imposta 2019. L'applicazione della norma è **esclusa** per le **banche** e gli altri **enti e società finanziari** nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli Enti pubblici. La relazione illustrativa non aggiunge nulla di diverso rispetto alla literalità della norma. È evidente, da un lato, che il beneficio sarà ad appannaggio di coloro che hanno **incrementato la propria base imponibile IRAP**, ovvero il **valore della produzione netta**, nel periodo d'imposta 2019 rispetto al precedente (2018) e, dall'altro, che il minor acconto versato nel 2020 potrebbe essere oggetto di un maggior versamento a saldo nel 2021. Su entrambi i temi si sono levate rimozioni, alcune condivisibili altre, in verità, decisamente meno.

Ebbene, sul primo fronte, è ineccepibile che la "carezza" sarà ricevuta solo nel caso in cui si avrà una imposta a saldo non assorbita dagli acconti già versati, o che si sarebbero dovuti versare, nel corso del 2019. È anche vero, però, che la norma è inserita nel generale tentativo di non sottrarre **liquidità** ai contribuenti nell'attuale periodo d'imposta e, in tal senso, pare dispieghi i suoi effetti, al netto di tutti coloro che possono aver avuto una invarianza di base imponibile tra il 2019 e il 2018. Né dovrebbe scandalizzare la precisazione contenuta nella norma con la quale si fanno salvi gli acconti del 2019. Infatti, una diversa previsione in tal senso avrebbe innescato una **disparità di trattamento** tra chi ha diligentemente versato quanto dovuto a titolo di acconto e chi, invece, non l'ha fatto.

Quanto all'**acconto** per l'anno d'imposta 2020, vi sono diverse riflessioni da fare.

Innanzitutto, diversamente da quanto sostenuto da

alcuni, il dato letterale dell'art. 27 del decreto lascia intendere chiaramente che si verserà solo la seconda rata dell'acconto e non già che a **novembre** si verserà anche **quanto non versato a titolo di primo rata**, nel qual caso si sarebbe parlato di un mero differimento del versamento del primo acconto nel più ampio termine del secondo.

Ma così non è.

La disposizione si ritiene assuma anche una logica legata alla circostanza che i ricavi (o i compensi) del 2020, da dichiararsi nel 2021, saranno nella quasi totalità dei casi inferiori a quelli conseguiti nel 2019. Se questo è vero (magari non lo fosse), le **basi imponibili dell'IRAP** risulteranno **ridimensionate** e così, in maniera correlata, l'imposta dovuta a saldo.

Nell'ambito delle critiche mosse alla norma, si è sostenuto che il versamento degli acconti si sarebbe potuto effettuare anche utilizzando il **metodo previsionale**, in modo da lenire l'esborso finanziario nel 2020, atteso che tale possibilità non risulta essere stata inibita: anzi, come vedremo, la disciplina è stata modificata in senso favorevole al contribuente. Occorre, per rispondere, osservare che, da un lato, non è escluso che tale metodo possa essere comunque utilizzato per meglio calibrare anche la sola seconda rata e, dall'altro, che la "liberazione" dal pagamento del primo acconto consente di spostare più avanti (a novembre) qualsivoglia elaborazione previsionale sul corrente anno, che al momento invece risulterebbe estremamente inaffidabile.

Coordinamento con il decreto Liquidità

Il tema dell'acconto previsionale IRAP per l'anno d'imposta 2020 deve essere coordinato altresì con l'art. 20 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020). Infatti, con tale norma si è contemplata la possibilità, con riferimento agli **acconti IRPEF, IRES e IRAP** per il 2020, di calcolare l'imposta dovuta con il **metodo previsionale** e non con quello **storico**.

La portata innovativa della norma, posto che il metodo previsionale non è certo una novità, risiede nella **disapplicazione delle sanzioni** garantita a condizione che il versamento effettuato sulla base della previsione non sia inferiore all'80% del dovuto.

L'Agenzia delle Entrate, nella [circolare n. 9/E del 13 aprile 2020](#) (§ 4), ha specificato che l'art. 20 trova applicazione anche per gli **acconti successivi** a quelli di **giugno 2020**. Infatti, è stato specificato che la norma di favore riguarda entrambe le rate dovute per l'anno d'imposta 2020, aspetto peraltro già confermato dalla stessa relazione illustrativa all'articolo in parola. Pertanto, quanto al versamento del **secondo acconto IRAP** in scadenza a **novembre 2020**, occorrerà valutare con attenzione la convenienza tra il metodo storico

e il metodo previsionale, ma lo si potrà comunque fare in un periodo, ci auguriamo tutti, di maggiore lucidità e certezza dei dati da assumere a base delle previsioni. Per chiudere l'analisi legata agli aspetti fiscali dell'art. 27 del decreto Rilancio, non si vuole certo essere insensibili rispetto ai desiderata che auspicavano l'integrale cancellazione degli acconti per il 2020, o addirittura in generale l'abrogazione dell'IRAP, ma questo è un altro film, da vedere in altre sale cinematografiche e rispetto al quale non si conosce ancora il finale, posto che potrebbero sempre intervenire ulteriori modifiche di sceneggiatura legate a successivi provvedimenti legislativi.

Si segnala, infine, il [chiarimento del MEF](#), fornito dietro sollecitazione del CNDCEC, secondo cui non si tratterebbe di un abbuono provvisorio del primo acconto IRAP 2020, differendone il versamento a consuntivo, ma di un vero e proprio **sconto definitivo** pari al 40% dell'imposta dovuta per la corrente annualità d'imposta.

Tale chiarimento sembrerebbe ora trasfuso nella nuova formulazione dell'art. 27 contenuta nell'ultima bozza disponibile del decreto, secondo cui l'importo del primo acconto 2020 "è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta".

La formulazione non è proprio di rapida intuizione, ma pare di poter affermare che in sede di calcolo del saldo IRAP 2020 si dovrebbe poter tener conto, oltre che dell'acconto effettivamente versato, anche di quello figurativo (non pagato), si ritiene, comunque, sempre nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta, ovvero senza possibilità che si generi un credito derivante dall'acconto non versato. Aspetto però, quest'ultimo, che non pare essere stato ancora chiarito dalla norma.

Il trattamento contabile

Appare opportuno, conclusivamente, considerare quale sia il trattamento contabile da riservare alle disposizioni dell'art. 27 del decreto Rilancio. Tale aspetto riveste particolare importanza in considerazione soprattutto della **proroga del termine ordinario di approvazione** del bilancio, contenuta nell'art. 106 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche nella legge n. 27/2020).

In tale prospettiva, quindi, molti redattori di bilancio si troveranno nella condizione di dover valutare se il suddetto art. 27, nella parte in cui stabilisce che il versamento del saldo dell'IRAP 2019 "non è dovuto", configuri un **evento successivo da contabilizzare** nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (quale riduzione dell'imposta di competenza dell'esercizio) o, piuttosto, da rilevarsi nel 2020 quale "stralcio"

rispetto al debito maturato a chiusura dell'esercizio precedente.

Per dirimere tale aspetto non può che farsi riferimento alle indicazioni fornite dall'**OIC 29** (§ 59 e ss). Il principio contabile richiamato precisa, al punto a), che i "fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio" sono quei fatti che "evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività di bilancio, in conformità al postulato della competenza". Sarebbe sufficiente tale indicazione per definire il corretto trattamento contabile, ma appare quanto mai opportuno citare anche l'OIC 25 - Imposte sul reddito (§ 35), che testualmente afferma che "Il costo derivante delle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d'imposta vigenti alla data di bilancio".

Non avendo in alcun modo modificato le aliquote vigenti alla data di redazione del bilancio (ovvero il 31 dicembre 2019), il legislatore ha sostanzialmente determinato, con l'art. 27, uno "**stralcio**" del debito

aziendale maturato al termine dell'**esercizio precedente**. Inoltre, tale beneficio è stato definito solo dopo la chiusura dell'esercizio e a seguito di un evento calamitoso (il Covid-19), avvenuto anch'esso nel corso dell'esercizio successivo alla chiusura del bilancio 2019. Pertanto, non può neanche ritenersi che le condizioni per la maturazione del suddetto beneficio fossero già esistenti alla data di riferimento del bilancio. Si ritiene, dunque, in coerenza con le indicazioni illustrate, nonché con la più generale linea interpretativa sin qui seguita dell'OIC 29 in merito agli impatti del Covid-19 nella redazione del bilancio, di poter affermare la **corretta rilevazione per competenza** nel successivo **esercizio 2020** del beneficio economico derivante dal mancato versamento del saldo IRAP 2019 e, invece, dell'intera imposta maturata al 31 dicembre 2019 nel bilancio d'esercizio chiuso a quella data.

Sul punto, non si nasconde un diverso orientamento che prevede l'iscrizione nel bilancio 2019 del minore degli importi tra gli acconti e quanto effettivamente dovuto per l'annualità d'imposta in parola

Fisco

Fino al 31 ottobre 2020

Decreto Rilancio: pubblici esercizi esonerati da TOSAP e COSAP

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto finanza territoriale

In base al decreto Rilancio, le imprese di pubblico esercizio sono esonerate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP). L'agevolazione è temporanea - è riconosciuta fino al 31 ottobre 2020 - ed è concessa al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, fortemente danneggiate dall'emergenza da Covid-19. Sempre fino al 31 ottobre, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, allegando la sola planimetria e senza pagamento del bollo.

Il **decreto Rilancio** cerca di sostenere la ripresa delle attività economiche alleggerendo anche il carico dei **tributi locali**: in particolare, il decreto esonera dal pagamento di **TOSAP e COSAP** gli **esercizi pubblici** titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'**utilizzo del suolo pubblico**.

TOSAP e COSAP

Sono soggette alla TOSAP le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993). I comuni e le province possono, con regolamento, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della TOSAP, prevedendo, al suo posto, l'applicazione di un canone di occupazione (COSAP) - art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997).

Le attività esonerate

Sono esonerate le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5, legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

Si tratta degli:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti

balneari ed esercizi simili;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

L'esonero presuppone la **titolarità di concessioni** o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. In caso di **occupazione abusiva**, l'imposizione è dovuta e non può essere chiesto l'esonero.

Le concessioni oggetto di esonero

L'esonero riguarda:

- le vecchie concessioni;
- le nuove concessioni;
- le concessioni di ampliamento delle superfici.

Fino al **31 ottobre 2020** le **domande di nuove concessioni** per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la **sola planimetria** in deroga al D.P.R. n. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive), per via telematica.

Non è dovuta l'**imposta di bollo**.

Deroga al Codice dei beni culturali

Ai soli fini di assicurare il rispetto delle **misure di distanziamento** connesse all'emergenza da Covid-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte degli esercenti, di strutture amovibili, quali **dehors**, elementi di arredo urbano, **attrezzature, pedane, tavolini**, sedute e **ombrelloni**, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui all'art. 21, concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione, e all'art. 146, relativo alle

autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004).

Disapplicazione limite temporale

Per la posa in opera delle **strutture amovibili** è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6 comma 1, lettera e-bis), D.P.R. n. 380/2001.

Quest'ultima norma dispone che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

Onere esenzioni a carico dello Stato

Per il **ristoro ai Comuni delle minori entrate** derivanti dall'esenzione è istituito, nello stato di previsione

del Ministero dell'Interno, un **fondo** con una **dotazione di 127 milioni di euro** per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede, in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope, con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.

Nel caso in cui l'intesa non venga raggiunta entro il termine previsto al comma 3 dell'art. 3, D.Lgs. n. 281/1997 - vale a dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro 30 giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno - il decreto è comunque adottato.

Fisco

La sentenza della Corte di Cassazione

Omesso versamento e non punibilità: applicazione retroattiva solo se il debito è estinto integralmente

di Beatrice Santoro - Esperto fiscale

La causa di non punibilità prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000 può trovare applicazione retroattiva, cioè per i procedimenti già avviati al momento della entrata in vigore, ma è necessario che l'interessato assolva per intero il debito tributario. Lo ha confermato la Terza sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 15218 depositata il 15 maggio 2020. La disposizione - ricordano i giudici della Suprema Corte - risponde all'esigenza di concedere al contribuente la possibilità di eliminare la rilevanza penale della propria condotta attraverso una piena soddisfazione dell'Erario, prima del processo penale.

La **riforma dei reati tributari** del 2015, effettuata con il D.Lgs. n. 158/2015, si è caratterizzata anche per l'introduzione nell'art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000 di particolari istituti premiali. In particolare, l'**estinzione del debito tributario** diviene una **causa di non punibilità** per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-*bis*), omesso versamento di IVA (art. 10-*ter*) e di indebita compensazione (art. 10-*quater* comma 1), se avviene prima dell'apertura del dibattimento di primo grado; diversamente per i reati di dichiarazione infedele (art. 4) ed omessa dichiarazione (art. 5) solo nell'ipotesi in cui il contribuente ha effettuato il **ravvedimento operoso** o ha presentato dichiarazione omessa prima di aver avuto la formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Quest'ultima disposizione è stata estesa con il D.L. n. 124/2019 anche alle ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3).

Tuttavia, in questa sede, il Legislatore non ha introdotto delle disposizioni volte a disciplinare l'applicazione, in ottemperanza al principio del *favor rei* che caratterizza la successione delle leggi penali del tempo, nella fase di transizione verso il nuovo regime sanzionatorio.

La questione di costituzionalità

Uno dei principi che regola il sistema penale è l'**applicazione retroattiva** della legge penale più favorevole. Il predetto è disciplinato sul piano nazionale dall'art. 25 Cost., su quello sovranazionale dall'art. 7 CEDU, i quali, in sostanza, vietano di punire chiunque abbia commesso un fatto che la legge non prevede o non prevede più come reato; allo stesso tempo non consente l'applicazione di una sanzione più gravosa ove il disvalore sociale della condotta è mutato con conseguente regime punitivo più favorevole.

Tuttavia, la suddetta previsione in stretta correlazione con la portata applicativa dell'art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000 in apparenza lineare, si presta ad una serie di interpretazioni, che hanno richiesto anche l'intervento della Corte Costituzionale

Nella specie la questione riguardava la **retroattività** della **disposizione più favorevole**, anche in merito alla causa di non punibilità prevista nel D.Lgs. n. 74/2000.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 240/2015 richiamando alcune pronunce significative della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (*ex multis* Scoppola contro Italia, sentenza 17 settembre 2009; Morabito contro Italia, sentenza 27 aprile 2010), chiariva che l'operatività dell'invocato principio era limitata solamente alle disposizioni di carattere puramente sostanziale ovvero per quelle che definiscono i reati e le pene applicate, dunque le sole fattispecie incriminatorie e il regime sanzionatorio. Devono, quindi, ritenersi escluse dall'ambito di operatività le disposizioni normative con le quali non si verifica un mutamento favorevole al reo nella valutazione sociale del fatto, fra le quali si annoverano le cause di non punibilità che, a differenza di quelle di giustificazione, lasciano intatta l'illiceità del fatto, non facendo venir meno il reato. L'esclusione della punibilità, infatti, è ricondotta a ragioni di mera opportunità legislativa di carattere politico - criminale. Pertanto, l'**applicazione retroattiva** della **causa di non punibilità** di cui al citato art. 13 è consentita solo per **fatti commessi antecedentemente** all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 158/2015 e ai procedimenti in corso a tale data anche se il dibattimento è già stato aperto, alla condizione che i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, risultano essere stati estinti mediante l'integrale pagamento degli importi dovuti. In questo caso, l'interessato può richiedere l'applicazione del beneficio nella prima udienza utile.

L'ultima vicenda esaminata dalla Cassazione

La Suprema Corte è recentemente intervenuta, con la sentenza n. 15218 depositata il 15 maggio 2020.

Nel caso esaminato, l'amministratore di una società veniva indagato per aver commesso il reato di **omesso versamento di ritenute certificate** per il periodo d'imposta 2012, in violazione dell'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000.

Al termine delle indagini si apriva in processo che si concludeva in entrambi i gradi di giudizio di merito con la condanna alla pena detentiva, nonostante l'invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000. La difesa, infatti, rappresentava che il contribuente aveva raggiunto l'accordo del **pagamento rateale del debito** con il Fisco ancor **prima della notifica dell'avviso** di conclusione delle indagini ma, il beneficio veniva escluso dal **protrarsi della rateizzazione** oltre la prima udienza.

La sentenza veniva quindi impugnata in Cassazione, eccependo, tra l'altro, l'illegittimità della norma sotto il profilo della mancata applicazione retroattiva, pur in presenza di un accordo di pagamento rateale. La Corte, con la pronuncia citata, ha respinto il ricorso, ritenendo altresì non fondata la questione di costituzionalità. Preliminarmente, i giudici di legittimità richiamando la *ratio* sottesa alla citata norma confortati da un consolidato orientamento (Cass. n. 16163/2019; Cass. n. 8521/2018; Cass. n. 30139/2017), specificano che la stessa risponde all'esigenza di concedere al contribuente la possibilità di eliminare la rilevanza penale della

propria condotta attraverso una piena soddisfazione dell'Eriario, prima del processo penale. Naturalmente, la suddetta ipotesi è prevista solamente per i **delitti con un disvalore penale minore**, per i quali la violazione non afferisce al momento dichiarativo, ma soltanto quello dell'adempimento dell'obbligazione tributaria adeguatamente rappresentata in precedenza. In questi termini, il pagamento è stato ritenuto assimilabile a una condotta controffensiva degli interessi patrimoniali dello Stato lesi dal reato tributario.

In riferimento all'applicazione retroattiva, i giudici di legittimità chiosano che la predetta non è ammissibile, in quanto si tratta di una norma non avente natura sostanziale, bensì procedurale e come tale non suscettibile al principio della retroattività favorevole.

La suddetta conclusione è fondata sull'argomento letterale tratto dal testo dell'art. 2 c.p., ove non è fatto espresso riferimento a norme differenti da quelle che descrivono il disvalore sociale del fatto e prevedono una graduazione della pena. La predetta è altresì confortata dalla pronuncia n. 240/2015 della Corte Costituzionale che, non annovera la richiamata causa di non punibilità tra le norme sostanziali, in quanto non determina un mutamento favorevole al reo della valutazione sociale del fatto e, come tale non è applicabile retroattivamente.

Da qui il rigetto del ricorso.

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Dichiarazione fraudolenta: non basta la discrasia nelle scritture contabili se non viene inquinata la dichiarazione

Con la sentenza n. 15241, depositata in data 15 maggio 2020, la Cassazione ha precisato che in tema di reati tributari, il delitto di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2, D.Lgs. n. 74 del 2000, si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente come una falsa rappresentazione nelle scritture contabili di elementi passivi.

Al legale rappresentante di una società veniva contestato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti in violazione dell'art. 2 del D.Lgs. 74/2000. In particolare quale rappresentante legale di una società di capitalia aveva erogato ai dipendenti somme inferiori rispetto a quelle indicate in busta paga. Seguiva la condanna del Tribunale, confermata dalla Corte d'appello che riconosceva la consumazione del delitto, in ragione della divergenza tra il dato passivo esposto e quello effettivo, evidenziando la consapevolezza del contribuente nell'aver inserito nella dichiarazione fatti parzialmente falsi e nei modelli DM10 redatti ai fini previdenziali e contributivi oltre che nell'indicazione a bilancio delle somme non versate.

Detto provvedimento veniva quindi impugnato innanzi alla Corte di Cassazione. Ad avviso dell'imputato la Corte di merito aveva errato nel ritenere che l'imputato avesse ammesso la condotta contestata di dichiarazione fraudolenta, egli aveva solo confermato che, versando la società in precarie condizioni economiche, negli anni oggetto di contestazione aveva versato a due dipendenti, solo una parte della retribuzione risultante dalle buste paga, indicando la somma restante in una specifica voce del passivo del bilancio societario "debiti verso dipendenti". Inoltre le buste paga, non erano state utilizzate in sede di elaborazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali dei redditi ma solo con riguardo al conto economico ed al bilancio.

La decisione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15241

depositata il 15 maggio 2020, ha accolto il ricorso. Innanzitutto i giudici di legittimità chiariscono che le somme pagate ai dipendenti erano state comunque riportate nel libro giornale della società e altrettanto certa era l'esposizione in bilancio delle somme residue comunque dovute e non corrisposte, lì indicate "quali debiti verso dipendenti". La Corte, poi muovendo dalla lettera della norma, osserva che non risultava alcuna ipotetica falsità inserita nella dichiarazione presentata o trasmessa. Infatti non emergeva da nessun dato che la discrasia contabile pacificamente realizzata dal contribuente fosse confluita nelle dichiarazioni. La sentenza precisa altresì che la pacifica indicazione in bilancio delle somme dovute dalla società ed indicate in busta paga e nel libro giornale ma non effettivamente corrisposte, impediva di ritenere integrato il comportamento fraudolento previsto dalla norma o che si fosse avvalso di fatture o documenti per operazioni inesistenti, o che lo stesso contribuente avesse impiegato altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000, infatti le prestazioni lavorative erano state effettivamente svolte ed i relativi costi effettivamente riportati nella busta paga. In astratto, secondo i giudici, residuerebbe l'applicabilità della fattispecie della dichiarazione infedele ex art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 che sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti. Tuttavia secondo il comma 1-bis della medesima disposizione non si deve tenere comunque conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali. Nella specie risultava proprio tale ultima ipotesi; il ricorrente infatti, nell'indisponibilità dell'intera somma da versare ai dipendenti, ne aveva pacificamente corrisposto una parte indicando poi il residuo proprio nel bilancio e riportando l'intero importo nello stesso atto rispettando il criterio di competenza. Per tali motivi il ricorrente veniva ritenuto estraneo alla condotta prevista dalla fattispecie sia dell'art. 2 e in ogni caso rispetto alle altre condotte previste dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 74/2000.

A cura della Redazione

Fisco

Da Assonime

Coronavirus: le novità sulle regole doganali e sul commercio internazionale

Nell'ambito dell'Unione Europea, le attività di inchiesta volte a ottenere i dati e le informazioni necessari per determinare l'esistenza di pratiche di dumping o di sovvenzione proseguono anche se limitate e con adeguamenti imposti dall'emergenza da Coronavirus. Lo ha evidenziato Assonime con la circolare n. 7 del 17 maggio 2020, con cui ha analizzato l'impatto sulle regole doganali e sul commercio internazionale delle misure straordinarie emanate per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus. Il documento si sofferma tra l'altro sulle misure previste dal Governo Italiano per acquisire dispositivi di protezione individuale (DPI) e materiale sanitario.

Assonime ha emanato la circolare n. 7 del 17 maggio 2020, avente ad oggetto l'emergenza COVID-19: impatto sulle **regole doganali** e sul **commercio internazionale**. In particolare, sono state analizzate le misure volte ad agevolare l'importazione di merci.

L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'11 marzo 2020 l'**emergenza epidemiologica** da COVID-19 come **pandemia** e ha portato i Governi nazionali così ad individuare particolari misure straordinarie al fine di tutelare la salute degli individui, come ad esempio restrizioni alla libertà di movimento delle persone (**lockdown**), che hanno avuto forti impatti sull'economia mondiale.

Le difficoltà legate alla **ripresa** dei settori produttivi colpiti dalla crisi individuano nuove sfide per le imprese, che hanno di fronte uno scenario normativo in continua evoluzione e trasformazione che conferma la centralità del **commercio internazionale**.

Per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus, il Governo Italiano ha provveduto ad individuare misure straordinarie per acquisire **dispositivi di protezione individuale** (DPI) e materiale sanitario.

Il Decreto Legge Cura Italia ha anche previsto misure volte a incentivare la produzione e la fornitura di dispositivi medici, nonché la produzione, importazione e l'immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale.

Tra le misure di grande importanza è certamente anche l'Ordinanza n. 11/20 del 26 aprile 2020 con cui il Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19, per consentire la diffusione delle **mascherine** chirurgiche, ha fissato un prezzo massimo raccomandato di vendita al consumo di questi dispositivi di protezione individuale. Allo stesso modo, recentemente è stata annunciata l'iniziativa di carattere

temporaneo per eliminare l'aliquota IVA sulle cessioni di mascherine per l'anno 2020.

Coronavirus e regole doganali

Tra le varie misure di emergenza, il Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19 ha previsto con l'Ordinanza 6/2020 del 28 marzo 2020 che l'Agenzia Dogane e Monopoli debba adottare misure per consentire lo **sdoganamento** di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei beni mobili di qualsiasi genere, compresi gli strumenti ed i dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi, necessari al contrasto dell'emergenza.

L'Ordinanza prevede inoltre che l'Agenzia proceda allo **svincolo diretto** dei DPI volti a Regioni, Province Autonome, Enti territoriali locali, Pubbliche Amministrazioni, strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate ed inserite nella rete regionale dell'emergenza, soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali.

Nell'ipotesi in cui invece i DPI non siano diretti a questi soggetti l'Agenzia deve effettuare una **segnalazione** direttamente al Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19, in modo tale che se lo ritiene possa disporre la **requisizione** della merce da parte dell'Agenzia quale "Soggetto Attuatore".

Di conseguenza l'Agenzia delle Dogane ha emanato delle determinazioni volte ad individuare le procedure di **sdoganamento** "con svincolo diretto" e "con svincolo celere", al fine di velocizzare il più possibile le attività degli Uffici territoriali dell'Agenzia, sempre però garantendo i controlli per tutelare la sicurezza e la conformità dei materiali importati.

Dal punto di vista **dell'esportazione** è in vigore fino al 25 maggio 2020, il Regolamento dell'Unione Europea che prevede una **misura di salvaguardia** con carattere temporaneo volta a subordinare l'esportazione di alcuni tipi di dispositivi di protezione individuale al rilascio di un'**autorizzazione** di esportazione concessa dalle Autorità competenti degli Stati membri. In Italia è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, MAECI - Direzione Generale per l'Unione Europea - Ufficio X - Accesso ai mercati esteri e difesa commerciale.

Questa disposizione però non comporta un **divieto assoluto** di esportazione di alcuni dispositivi di protezione individuale, poiché infatti è necessaria un'**autorizzazione**, da presentare quando le merci sono dichiarate per l'esportazione e al più tardi all'atto dello svincolo delle merci.

Di conseguenza, senza la presentazione di una autorizzazione di esportazione valida, l'esportazione è vietata. Lo stesso Regolamento prevede un elenco con

carattere indicativo di considerazioni di cui le Autorità nazionali competenti devono tenere conto nel decidere se **un'autorizzazione di esportazione** possa essere rilasciata, come ad esempio l'adempimento di un obbligo di fornitura nell'ambito di una procedura di aggiudicazione congiunta da parte dell'Unione e degli Stati membri.

Il regime di autorizzazione all'esportazione in ogni caso non si applica agli scambi tra gli Stati membri dell'UE.

Misure di sicurezza e inchieste antidumping

I **dazi antidumping** e antisovvenzioni rappresentano delle misure di difesa commerciale che gli Stati attuano per proteggere i settori produttivi nazionali da pratiche commerciali che sono ritenute scorrette.

Sul punto, la Commissione con l'avviso del 16 marzo 2020 ha confermato che le attività di inchiesta volte a raccogliere i dati e le informazioni per individuare l'esistenza di pratiche di **dumping**, o di sovvenzione proseguono anche se limitate e con adeguamenti imposti **dall'emergenza da Coronavirus**.

Nello specifico, quanto ai termini per la **compilazione dei questionari**, sono stabilite delle disposizioni per la presentazione di informazioni. Inoltre, è stato previsto che la Commissione possa concedere una proroga di sette giorni, in ragione dell'emergenza sanitaria.

Inoltre, nell'ipotesi di operatori economici stabiliti in regioni particolarmente colpite dall'emergenza, che possono essere assoggettati a rilevanti misure di sicurezza supplementari come **periodi di quarantena**, la Commissione ha chiarito che in queste ipotesi può essere concessa in via straordinaria una proroga della scadenza oltre il periodo di sette giorni.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Versamento accise: quando è consentita la compensazione con crediti per altre imposte

È consentito versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato "F24 ACCISE", con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte, fermo restando che è esclusa la possibilità di effettuare compensazioni tra somme dovute a titolo di accisa e crediti derivanti da altri tributi se il debito d'imposta da assolvere è relativo ad un soggetto diverso da colui che esegue il pagamento. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 4 del 18 maggio 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a consulenza giuridica n. 4 del 18 maggio 2020 in tema di versamento mediante **compensazione** delle **accise** dovute dal depositario per merci movimentate in conto proprio.

L'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che a decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle imposte sulle produzioni e sui consumi di cui al T.U. accise possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale, anche mediante il **versamento unitario**, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

È quindi consentito versare le accise utilizzando il modello di **pagamento unificato "F24 ACCISE"**, con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte. Non è, invece, consentito utilizzare le **ecceденze** a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi.

In ogni caso, la **compensazione** è consentita quando i debiti ed i crediti sono riferibili allo stesso soggetto passivo, come ad esempio il **depositario**, non potendosi utilizzare in compensazione crediti d'imposta maturati da altri soggetti.

Del resto, anche la circolare n. 39/D del 27 giugno 2003, nel consentire il **pagamento delle accise**, tramite F24, ai proprietari dei beni detenuti nel deposito, in qualità di **garanti dell'accisa** dovuta e previa autorizzazione del titolare del deposito, ha chiarito che il proprietario dei beni non può effettuare **compensazioni** tra somme dovute a titolo di accisa e crediti derivanti da altri tributi, in quanto il debito d'imposta da assolvere è relativo ad un soggetto diverso da colui che esegue il pagamento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta 18/05/2020, n. 4

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Fattura nei confronti del Gruppo Iva e errata indicazione della partita IVA: la modalità di regolarizzazione

Nell'ipotesi di fattura emessa nei confronti del Gruppo Iva, se il committente ha già regolarizzato mediante autofattura l'errata indicazione in fattura della sua partita IVA in luogo di quella del gruppo IVA, senza preventivamente comunicare l'errore commesso al prestatore, quest'ultimo non ha più necessità di emettere una nota di variazione per correggere l'errore. In questo caso è sufficiente che si annoti sul registro IVA vendite che la regolarizzazione della fattura è avvenuta mediante emissione di autofattura da parte del committente. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 133 del 18 maggio 2020.

Con la risposta a interpello n. 133 del 18 maggio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di fattura emessa nei confronti del **Gruppo Iva** ed errata indicazione della **partita IVA**.

Il decreto IVA stabilisce che la **fattura** deve contenere tra le altre indicazioni il numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente o, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, **numero di identificazione IVA** attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale.

Di conseguenza, la corretta indicazione della **partita IVA** del committente è uno dei requisiti richiesti affinché la fattura sia regolare.

Inoltre si prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un **gruppo IVA** da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA. Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.

Ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente. Al momento della **ricezione della fattura** gli stessi soggetti verificano l'indicazione del codice fiscale e provvedono al suo inserimento ove mancante.

Ne consegue che, quando un soggetto appartenente ad un gruppo IVA riceve una fattura con l'**errata** indicazione della propria partita IVA in luogo di quella del gruppo IVA, ai fini della sua registrazione e dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA relativa, deve necessariamente attivarsi per la sua **regolarizzazione**. La **regolarizzazione** presuppone che il committente/

cessionario abbia preventivamente comunicato, ove possibile, al prestatore/cedente l'errore commesso, affinché quest'ultimo proceda alla sua correzione mediante emissione di una nota di variazione a storno della fattura errata ed emissione di una nuova fattura corretta.

Ovviamente laddove il **prestatore/cedente** non proceda in tal senso, il committente/cessionario, per non incorrere nelle sanzioni, deve procedere secondo le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8 del d.lgs. n. 471 del 1997, per cui il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa **fattura** nei termini di legge o con **emissione di fattura irregolare** da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:

- se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni riguardanti la fatturazione delle operazioni;

- se ha ricevuto una **fattura irregolare**, presentando entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

La **regolarizzazione** delle fatture elettroniche ricevute tramite il sistema di interscambio (SdI) deve essere eseguita secondo le indicazioni fornite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, che prevede che per la regolarizzazione dell'operazione il cessionario/committente trasmette l'**autofattura al SdI** compilando, nel file fattura elettronica, il campo "TipoDocumento" con un codice convenzionale e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. La trasmissione dell'autofattura al SdI sostituisce l'obbligo di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Di conseguenza se il committente ha già regolarizzato mediante autofattura l'**errata indicazione** in fattura della sua partita IVA in luogo di quella del **gruppo IVA**, senza preventivamente comunicare l'errore commesso al prestatore, quest'ultimo non ha più necessità

di emettere una nota di variazione per correggere, a sua volta l'errore. In questo caso è sufficiente che si annoti sul registro IVA vendite che la regolarizzazione della fattura è avvenuta mediante emissione di autofattura da parte del committente, documento che deve essere conservato agli atti senza essere anch'esso annotato nel registro IVA vendite.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18/05/2020, n. 133

Lavoro e Previdenza

Verso la pubblicazione in GU del decreto Rilancio

Licenziamento per motivi economici: scaduto il divieto. Lavoratori senza tutele?

di Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio, di Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

Non è più operativo il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, valido per 60 giorni, introdotto dal decreto Cura Italia. Nelle intenzioni del decreto Rilancio c'è la volontà di dare continuità a tale divieto (che opererebbe fino al 17 agosto 2020), ma il ritardo nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento pregiudica l'effetto della misura salvo interventi dell'ultimo minuto. Il 17 maggio scorso infatti il divieto è venuto meno e il datore di lavoro potrebbe attivarsi con un licenziamento che, essendo atto ricettivo deve comunque raggiungere il lavoratore prima dell'entrata in vigore del decreto Rilancio. Ciò però solo per i licenziamenti individuali di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tutele crescenti o non soggetti allo Statuto dei lavoratori.

Con il dichiarato intento di **salvaguardare i livelli occupazionali** il **decreto legge Rilancio** interviene sull'articolo 46 del decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), sostituendo nel comma 1, le parole: "60 giorni" con "**cinque mesi**".

Leggi anche Decreto Maggio: sospensione dei licenziamenti per 5 mesi

Il decreto legge Rilancio intenderebbe pertanto dare continuità al **divieto di licenziamento** per giustificato motivo oggettivo (GMO) che opererebbe fino al 17 agosto 2020.

Il **ritardo nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale** pregiudica però l'effetto della misura salvo interventi dell'ultimo minuto. Il 17 maggio scorso infatti il divieto è venuto meno e ben avrebbe potuto il datore di lavoro attivarsi con un licenziamento che, essendo **atto ricettivo** doveva comunque raggiungere il lavoratore prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione. Ciò però solo per i **licenziamenti individuali** di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tutele crescenti o non soggetti allo Statuto dei lavoratori, in quanto l'avvio delle procedure altrimenti previste dalle leggi 604/66 e 223/91 non consentirebbero di terminare l'iter prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto legge.

Leggi anche Il "pasticciccio" del licenziamento da Covid-19

Procedure in corso e revoca del licenziamento

E' espressamente sancito che "sono sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604".

Che la volontà del Governo sia di dare continuità alla misura è evidente, poiché viene introdotta anche la possibilità di **ripristinare rapporti cessati** prima

del 17 maggio 2020. A tal fine, nell'articolo 46 del D.L.18/2020 è aggiunto comma 1-bis, in base al quale il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia **richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale**, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Divieto di licenziamento del decreto Rilancio

Ad essere vietati fino al prossimo 17 agosto sono, evidentemente, i soli licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ossia i licenziamenti determinati da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa e di cui spetta al datore di lavoro l'onere della prova, ex art. 5 l. n. 604/1966. Rientrano nella casistica, per esempio, l'esternalizzazione delle attività lavorative, la chiusura di reparti, la revisione, l'accorpamento e la soppressione di mansioni, fermo restando che licenziamenti pretestuosi e non fondati su effettive esigenze aziendali sono soggetti, a seconda delle dimensioni aziendali e dell'epoca di instaurazione del rapporto di lavoro, ad azioni risarcitorie e al possibile reintegro.

Leggi anche Decreto Maggio: a quali licenziamenti (non) si applica la nuova sospensione?

Licenziamenti esclusi dal divieto

Sono esclusi dal divieto i licenziamenti inerenti la persona del lavoratore quali quelli **disciplinari** ed

una serie di recessi espressamente previsti da norme di legge come il mancato superamento del periodo di prova e la possibilità di recesso al termine del periodo di formazione dell'apprendista.

Il divieto di licenziamento opera anche per i licenziamenti collettivi con la correlata sospensione delle procedure.

Licenziamento del dirigente

Non si ritiene applicabile, invece, al licenziamento del dirigente che è specificatamente disciplinato dalla **contrattazione collettiva** e che presuppone il venire meno dei presupposti soggettivi ed oggettivi che furono alla base dell'instaurazione del rapporto di lavoro e che sono strettamente inerenti il ruolo e la figura del dirigente.

Lavoro e Previdenza

Nel rispetto dei protocolli anti-contagio

Misure di sicurezza in azienda: perché (e come) ricorrere allo smart working

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dottrinalavoro.it

Un importante strumento per evitare gli assembramenti in azienda ed aumentare il distanziamento sociale garantendo la sicurezza dei lavoratori è rappresentato dallo smart working. Già fortemente raccomandato nel protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, il ruolo "anti contagio" dello smart working si rafforza con il decreto Rilancio che, con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, prevede la possibilità di richiedere (ed ottenere) di svolgere la propria prestazione a distanza se genitori di figli minori di 14 anni di età.

Parlando di lavoro, in più occasioni, il Governo è intervenuto evidenziando come, tra le modalità per evitare gli **assembramenti in azienda** ed aumentare il **distanziamento sociale**, il **lavoro a distanza** potesse essere di beneficio alla riduzione dei contagi e ad una corretta ripresa dell'attività lavorativa.

Tra i documenti che ne segnalano la centralità, anche il protocollo anti-contagio negli ambienti di lavoro, dello scorso 24 aprile, siglato con tutte le Parti sociali (associazioni datoriali e sindacali). In particolare, il lavoro da remoto è stato definito, in questa fase di progressiva riattivazione del lavoro, utile "strumento di prevenzione" e quindi da considerare prioritario nella gestione dei lavoratori.

A dare un ulteriore slancio alla modalità "agile" è intervenuto il **decreto Rilancio** (sempre di impulso del Governo) che, tra le misure di aiuto alle famiglie, ha previsto un diritto, in capo al lavoratore/genitore, di effettuare la prestazione lavorativa in smart-working e cioè non all'interno dei locali aziendali, ma presso un qualsiasi altro luogo scelto dal lavoratore stesso.

La disposizione ha un doppio significato:

- "calmierare" le paure dei lavoratori sul contagio, nel momento in cui le aziende riaprono le porte e quindi si riprende l'attività lavorativa,
- aiutare i lavoratori a sopperire alla **chiusura delle scuole** e dei centri estivi.

Vediamo quali sono le caratteristiche previste dal legislatore per poter "esternalizzare" l'attività lavorativa del dipendente in luoghi diversi rispetto alla sede aziendale.

Webinar d'autore per Consulenti del Lavoro e HR Wolters Kluwer, in collaborazione con **Dottrina Per il Lavoro**, ti invita al ciclo di incontri live gratuiti dedicati ai professionisti del lavoro e agli HR manager. Gli incontri, tenuti da Roberto Camera, analizzano temi di attualità come cassa integrazione, controlli ispettivi nelle aziende e congedi parentali. Il secondo di questi incontri è dedicato al tema "**Gli**

interventi in azienda per il rispetto del protocollo anti-contagio".

Programma:

- I possibili interventi del datore di lavoro per il rispetto del distanziamento sociale dei lavoratori (lavoro agile, rimodulazione postazioni di lavoro, riorganizzazione oraria etc.);
- Il protocollo anti-contagio e la gestione del personale;
- Gli accertamenti oggetto della verifica ispettiva (previsti dalla nota 149/2020 dell'Ispettorato del Lavoro) e le possibili conseguenze.

Ti aspettiamo **Mercoledì 20 maggio 2020, ore 14.00-15.00**

La **partecipazione è gratuita**, [iscriviti qui!](#)

Crediti formativi: in fase di accreditamento per 1 CFP presso l'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Diritto allo smart working

Non tutti i lavoratori avranno la possibilità unilaterale di richiedere ed ottenere lo smart-working, ma soltanto i lavoratori dipendenti del **settore privato** che sono anche **genitori di un figlio minore di 14 anni di età**. Ricordo che per i pubblici dipendenti è ancora vigente l'articolo 87, del decreto Cura Italia (legge n. 27/2020 di conversione del decreto legge n. 18/2020) che prevede, in questo periodo emergenziale, quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, proprio il lavoro agile. Ma mentre per i pubblici dipendenti l'unico requisito è l'"assenza di attività indifferibili" e che richiedono necessariamente la presenza anche in ragione della gestione dell'emergenza, per i dipendenti privati vi sono una serie di ulteriori requisiti che è il caso di esplicitare.

Per acquisire il diritto a lavorare da remoto, l'altro genitore non dovrà essere un "non lavoratore" e non dovrà beneficiare di uno **strumento di sostegno al reddito** (es. CIG, Naspi, ecc.). La motivazione è dovuta al fatto che, in questi casi, non nascerebbe l'esigenza di tutelare il bambino privo di qualsiasi assistenza

genitoriale, in quanto l'altro genitore, in caso di assenza di un lavoro ovvero di fruizione di un ammortizzatore sociale, potrebbe essere a casa ed occuparsi dei figli.

La durata del diritto è corrispondente alla durata di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19: ad oggi, il **31 luglio 2020**.

Quando il datore di lavoro può rifiutare

Ma veniamo all'elemento arbitrario che rende il diritto non potestativo ma legato ad una scelta a lui estranea: la prestazione di lavoro deve essere compatibile con le caratteristiche del lavoro agile. Ciò sta a significare che il datore di lavoro può negare il diritto del lavoratore allorquando dimostri la **incompatibilità** tra le caratteristiche della **prestazione lavorativa** e la modalità di lavoro da remoto.

Se la dimostrazione è semplice qualora si tratti di un operaio che lavora su macchinari industriali, è più complicato se parliamo di un impiegato. In questo caso, il diniego al lavoro agile dovrebbe essere **giustificato dall'azienda** che dovrà evidenziare le caratteristiche della prestazione che ritiene non possano dar adito ad uno svolgimento delle attività lavorative fuori dai locali aziendali. Da questo punto di vista mi aspetto, purtroppo, un **acuirsi del contenzioso**, anche se appare oscura l'eventuale sanzione che potrà essere applicata qualora le motivazioni addotte dall'azienda, per bloccare il lavoro agile, vengano considerate non corrette. Forse quella più evidente è contenuta nel comma 1175, dell'articolo 1, della Legge 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). La disposizione stabilisce che i benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, sono subordinati, tra le altre cose, al rispetto degli obblighi di legge. Quindi si potrebbe ravvisare la **perdita di eventuali benefici** ricevuti dall'azienda, anche se ritengo remota questa possibilità.

Dotazione informatica

Un'altra caratteristica, presente nella norma, affinché il lavoratore possa operare in smart-working, è la possibilità che gli strumenti informatici, con i quali verrà resa la prestazione lavorativa, siano di **proprietà del dipendente**. E qui possono nascere problemi di natura tecnica. Da una parte ci può essere il lavoratore che potrebbe non voler utilizzare il proprio computer e il proprio smart-phone e dall'altra, il datore di lavoro potrebbe osteggiare l'utilizzo di attrezzature informatiche non in linea con le **policy aziendali**, ad iniziare dal software antivirus installato dal lavoratore e non adeguato alle esigenze di sicurezza dell'azienda. D'altra parte, l'alternativa è quella di acquistare strumenti

informatici per agevolare la disposizione di legge, in un momento non proprio roseo per le casse aziendali.

L'importanza di un accordo individuale

Anche per queste criticità sarebbe il caso di attivare lo smart-working con un accordo individuale. Infatti, per quanto il legislatore abbia escluso tale possibilità, al fine di semplificare la procedura, ritengo che sia il caso di stipulare comunque un accordo tra le parti, con tutte le specifiche su come si dovrà svolgere la prestazione lavorativa da remoto.

Questi sono alcuni degli **elementi** da prevedere nell'**accordo semplificato di avvio** dello smart-working emergenziale:

- evidenziare che nulla cambia per quanto riguarda la **gestione del rapporto di lavoro**, esempio: mansioni, orario di lavoro, pause, riposi giornalieri e settimanali e, in generale, il trattamento legale, contrattuale, economico e retributivo
- **luogo di lavoro**: definire i requisiti minimi di idoneità dei locali adibiti ad attività lavorativa agile ed evidenziare quelli che sono i limiti ai possibili luoghi ove avverrà la prestazione (esempio: «no luoghi pubblici o aperti al pubblico»)
- stabilire gli **obiettivi** legati alla prestazione di lavoro
- definire il **soggetto di riferimento del lavoratore** durante il periodo "smart" (manager, capo team, ecc.)
- indicare i possibili **momenti di interazione**
- indicare i possibili momenti di **«richiamo» presso la sede**, per esigenze aziendali
- confermare i **poteri direttivo, organizzativo e disciplinare**, in capo al datore di lavoro
- qualora gli strumenti siano di proprietà del datore di lavoro, elencare la **strumentazione** e l'informativa sull'utilizzo ed eventuali modalità di controllo (art. 4, L. 300/1970)
- indicare le modalità di **disconnessione** dagli strumenti informatici
- precisare le modalità di richiesta all'azienda degli istituti contrattuali (**malattia, ferie, permessi, straordinario**, ecc.).

Comunicazioni da effettuare

Infine, due sono le comunicazioni richieste dal legislatore. La prima è quella con la quale il datore di lavoro comunica l'**avvio della modalità "smart"** alla pubblica amministrazione. Si tratta di una procedura telematica presente sul sito cliclavoro.gov.it e che prevede anche l'invio massivo di più lavoratori. I dati richiesti sono i seguenti: i nominativi dei lavoratori e le data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.

La seconda comunicazione riguarda l'**informativa**, da

consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), sui particolari rischi per la salute e la sicurezza.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

Continua a seguirci per scoprire i prossimi eventi e iniziative pensati per te. A breve ti presenteremo **One LAVORO**, la rivoluzionaria soluzione digitale per **Consulenti del Lavoro e HR manager di aziende ed enti**, nata dalla grande esperienza di TuttoLavoro, IPSOA e Inditalia.

One LAVORO. FA GRANDE LA DIFFERENZA.

Lavoro e Previdenza

Dal mese di luglio

Cuneo fiscale e bonus Renzi: cosa cambia in busta paga con il decreto Rilancio

di Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

Il decreto Rilancio prevede che il bonus Renzi di 80 euro e il trattamento integrativo di 100 euro, spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai dipendenti sono riconosciuti anche se il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In pratica, il sostituto d'imposta, con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali speciali concessi dal decreto Cura Italia, deve riconoscere tali benefici, assumendo come base di calcolo del reddito la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria da Coronavirus.

In vista dell'approssimarsi dell'entrata in vigore delle novità sul **cuneo fiscale**, previste per il prossimo 1° luglio, il **decreto Rilancio** introduce una **clausola di salvaguardia** che potrebbe comportare qualche complicazione nella elaborazione della **busta paga**.

Cosa cambia dal prossimo mese di luglio

La legge n. 21 del 2 aprile 2020 ha convertito il decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 apportando alcune modifiche senza tuttavia stravolgere l'impianto generale ma inserendo alcune precisazioni e alcuni dettagli operativi.

Dal prossimo mese di luglio dunque la **busta paga** di moltissimi lavoratori dipendenti sarà più pesante grazie agli interventi sul **cuneo fiscale** con l'aumento a **100 euro** dell'importo mensile del "**bonus Renzi**", che subirà una radicale trasformazione ed assumerà la nuova denominazione di "Trattamento integrativo della retribuzione".

La novità di gran lunga più rilevante riguarda l'ampliamento della **platea dei beneficiari** grazie all'aumento del limite di reddito (40.000 euro) che permetterà l'accesso al nuovo bonus fiscale.

La disciplina del nuovo istituto è chiaramente indicata dal decreto legge n. 3/2020, composto da soli 4 articoli:

- **l'articolo 1** dedicato al trattamento integrativo propriamente detto;

- **l'articolo 2** che contiene la disciplina della nuova detrazione fiscale riconosciuta allo scopo di ampliare la platea dei beneficiari e di rendere molto più graduale rispetto al passato la diminuzione del valore del bonus, che diminuirà dal suo valore massimo fino all'azzeramento in un range di reddito molto più ampio (12.000 euro, da 28.000 a 40.000) in confronto al bonus Renzi (2.000 euro da 24.600 a 26.600 euro);

- **l'articolo 3** che sancisce l'abrogazione a far data dal 1° luglio 2020 del "bonus Renzi" e definisce il reddito complessivo al lordo delle quote esenti dei redditi agevolati dall'incentivo previsto per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero e dei redditi agevolati dal regime speciale per i lavoratori impatriati, ma al netto del reddito dell'abitazione principale e di quello delle relative pertinenze;

- **l'articolo 4** dedicato alle coperture finanziarie.

Leggi anche Cuneo fiscale, a luglio prima fase della riforma: cosa deve fare il datore di lavoro

Applicazione pratica in busta paga

Al fine di rendere di immediata percezione le novità, poniamo a confronto le più importanti caratteristiche dei 3 strumenti che svolgeranno il rispettivo ruolo nel attivo nel periodo d'imposta 2020:

- il pensionando "**bonus 80 euro**",
- il "**trattamento integrativo della retribuzione**"
- la "**ulteriore detrazione**".

	Bonus 80 euro	Trattamento integrativo della retribuzione	Ulteriore detrazione
Vigenza	Abrogato dal 1° luglio 2020	Strutturale	Temporaneo per il solo anno 2020
Soglie di reddito	Da 8.174 a 26.600 euro	Da 8.174 a 28.000 euro	Da 28.000 a 40.000 euro
Importo 2020	Da 480 euro a zero	600 euro	Da 600 euro a zero

Mensilità 2020 interessate	Applicabile alle retribuzioni erogate entro il 30 giugno 2020	Applicabile alle prestazioni di lavoro rese a far data dal 1° luglio 2020	Applicabile alle prestazioni di lavoro rese a far data dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020
Gestione in busta paga	Riconosciuto in via automatica	Riconosciuto in via automatica	A richiesta
Conguaglio fiscale di fine anno	Conguaglio a debito trattenuto in unica soluzione	Conguaglio a debito superiore a 60 euro trattenuto in 8 rate mensili	Conguaglio a debito superiore a 60 euro trattenuto in 8 rate mensili
Effetto sui soggetti incapienti	Erogazione SI / NO senza importi intermedi	Erogazione SI / NO senza importi intermedi	Non interessato
Modalità di applicazione	Divisore 365 oppure 12	Divisore 365 oppure 12	Divisore 365
Modalità di esposizione	Importo esposto in chiaro in busta paga	Non precisato	Importo contenuto nei calcoli relativi alle detrazioni
Modalità di recupero	Codice tributo 1655	Codice tributo non ancora definito	Compensazione interna

I chiarimenti attesi

Molti aspetti pratici sono ancora in attesa di istruzione. In caso di conguaglio, ad esempio, il decreto si premura di precisare che un eventuale **saldo a debito a carico del lavoratore** non sarà trattenuto in una unica soluzione, come avviene con l'attuale disciplina del bonus, generando l'indesiderato effetto di gravare in maniera importante nella busta paga del lavoratore: se l'importo a debito dovesse superare la soglia dei 60 euro, esso sarà recuperato in **8 rate** (prima della conversione in legge le rate erano 4) con un effetto positivo che sarà sicuramente apprezzato dai contribuenti.

Leggi anche: Cuneo fiscale: buste paga di giugno senza il bonus Renzi?

Se è facile prevedere le modalità operative di gestione del **conguaglio di fine anno**, recuperando l'importo nelle mensilità del periodo d'imposta successivo, non è altrettanto immediata la soluzione in occasione del conguaglio di fine rapporto, che per prassi prevede la liquidazione di tutte le spettanze di fine rapporto e la relativa tassazione in una sola mensilità (al massimo due se il TFR viene liquidato in un momento successivo).

Differenze tra i vari strumenti...

E' opportuno evidenziare che, a differenza di quanto avvenuto nel 2014/2015 con il bonus Renzi, che ha dovuto "aspettare" un anno e mezzo prima di essere trasformato da misura sperimentale a strutturale, il "trattamento integrativo della retribuzione" è stato istituito come **misura permanente**: nel testo di legge non compare alcuna data di fine decorrenza.

Al contrario, la "**ulteriore detrazione**" spetta per le **prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020**: essa non è quindi strutturale, ed avrà bisogno di un rifinanziamento nella prossima legge di Bilancio

per poter proseguire il proprio cammino a favore dei cosiddetti "redditi medi".

Alla luce delle conseguenze economiche e di deficit derivanti dalla emergenza sanitaria in corso, il Parlamento si troverà di fronte un ulteriore tema da affrontare.

... e le affinità

Per altro verso notiamo che, analogamente al bonus 80 euro, il trattamento integrativo almeno per il momento resta una misura estranea al TUIR: anche il "Renzi" è nato per mezzo di un decreto legge ad hoc ed ha dovuto attendere prima di essere opportunamente inserito all'interno dell'articolo 13 del DPR n. 917/1986 dedicato alle detrazioni sui redditi da lavoro dipendente. Inoltre rileviamo che, non avendo affrontato lo storico tabù dell'imposta negativa, il "trattamento integrativo" conserva tutte le **criticità del bonus 80 euro** riguardo la gestione dei redditi che si pongono a cavallo della soglia di incapienza, a ridosso della quale essa resta critica a causa della "apparizione" e della "sparizione" del bonus al variare di pochi euro di reddito.

Novità del decreto Rilancio

Il decreto Rilancio prevede una **clausola di salvaguardia** riguardante il bonus 80 euro ed il trattamento integrativo della retribuzione che comporterà qualche **complicazione nella elaborazione** delle prossime buste paga.

In linea di principio, la considerazione a monte è condivisibile: l'**utilizzo** degli **ammortizzatori sociali** a cui hanno fatto ricorso nel 2020 molti datori di lavoro avrà come effetto la riduzione del reddito imponibile ai fini IRPEF e della relativa imposta lorda, rendendo più probabile per alcuni redditi il posizionamento a ridosso della soglia di incapienza, con il rischio di

perdere il diritto alla percezione dei bonus fiscali.

Per ovviare a questo effetto indesiderato, per il solo anno 2020, il **credito di 80 euro** e il trattamento integrativo di 100 euro saranno comunque riconosciuti per mezzo di un ulteriore accorgimento contabile nel caso in cui il **lavoratore risulti incapiente** a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: il calcolo "ordinario" dei due bonus dovrà essere messo a confronto con un secondo algoritmo di calcolo che considera non già l'importo delle **indennità di CIG anticipate** dall'azienda, ma la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria.

Le complicazioni gestionali di questa ipotesi sono chiare: per i soli lavoratori interessati dalla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il **calcolo dei bonus fiscali** non dovrà tenere conto dell'indennità

anticipata in busta paga dal datore di lavoro, ma della retribuzione contrattuale "teorica", portando con sé anche qualche difficoltà di interpretazione.

Ovviamente, la "ulteriore detrazione" prevista dall'articolo 2 del DL n. 3/2020, non è compresa nella clausola di salvaguardia perché essa verrà utilizzata esclusivamente a ridosso della soglia di incapacienza.

Infine, secondo il comma 2 del medesimo articolo 132 il **sostituto d'imposta** erogherà al lavoratore, a partire dalla prima retribuzione utile, le somme non percepite a titolo di bonus Renzi durante il periodo di riduzione o sospensione dell'attività; l'erogazione potrà avvenire entro il termine di effettuazione delle operazioni di congruaggio, lasciando intendere la possibilità che il bonus 80 euro continui a produrre i suoi effetti ben oltre la data di abrogazione già sancita.

Lavoro e Previdenza

Ministero del Lavoro

Premi di produttività: aggiornati i dati ufficiali sui contratti depositati

Sono stati pubblicati, sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro, i dati aggiornati sull'andamento dei premi di produttività depositati al 14 maggio 2020. I contratti riguardanti premi di produttività che risultano depositati riguardano principalmente aziende che operano nel settore dei servizi e hanno sede nelle regioni dell'Italia settentrionale. Si tratta soprattutto di contratti sottoscritti a seguito di accordi aziendali. Il Report esamina anche le diverse tipologie di risultato cui sono collegati gli obiettivi di premialità dedotti nei contratti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile online il report sull'andamento dei **premi di produttività**, aggiornato al 14 maggio 2020, ricavato dalla procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attivato a seguito del decreto Interministeriale 25 marzo 2016.

Il report contiene l'analisi dei dati riguardanti il trend della misura e della sua diffusione territoriale e il monitoraggio dei soli contratti "attivi".

Le dichiarazioni di conformità compilate sono quasi cinquanta mila, oltre la metà delle quali provengono dal settore dei servizi, seguito dal settore industria e da quello agricolo con soltanto l'1%.

Delle 54.991 dichiarazioni di conformità ancora attive, 11.329 si riferiscono a contratti tuttora attivi, di cui 8.577 sono riferiti a contratti aziendali e 2.752 a contratti territoriali, con la seguente distribuzione geografica:

- 77% relative al Nord;
- 16% al Centro;
- 7% al Sud.

Per quanto riguarda le misure poste a base dell'incentivo:

- 8.804 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività;
- 6.647 di redditività;
- 5.185 di qualità;
- 1.318 prevedono un piano di partecipazione;
- 6.455 prevedono misure di welfare aziendale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, report premi di produttività 18/05/2020

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Sospensione versamenti contributivi: codici da inserire nelle denunce contributive

Nella circolare n. 2047 del 2020, l'INPS interviene, in vista della scadenza di versamento dei contributi prevista per il 18 maggio 2020, per indicare le modalità di compilazione delle relative denunce contributive in caso di opzione per la sospensione dei versamenti contributivi. L'Istituto, in particolare, elenca i codici da inserire sia per i datori di lavoro del settore privato, che per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica e per i committenti che versano la contribuzione alla Gestione separata. La sospensione si estende anche ai soci lavoratori, artigiani e commercianti, delle società.

L'INPS, con la circolare n. 59 del 16 maggio 2020, fornisce le istruzioni riguardanti la **sospensione dei versamenti contributivi** prevista, a seguito dell'**emergenza Covid-19**, per i mesi di aprile e maggio 2020. La sospensione riguarda i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti per i predetti mesi di aprile e di maggio 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso l'attività di impresa, di arte o

professione in data successiva al 31 marzo 2019.

Le aziende agricole assuntrici di manodopera che si avvalgono della sospensione degli adempimenti ed inviano le denunce di manodopera agricola relativa al primo trimestre 2020 entro il mese di maggio 2020 sono tenute ad effettuare i versamenti della relativa contribuzione entro la scadenza ordinaria del 16 settembre 2020.

Aziende con dipendenti

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende di cui si tratta, inseriranno nell'elemento "DenunciaAziendale", "AltrePartiteACredito", "CausaleACredito" i seguenti codici:

- "N970", avente il significato di "sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1 e 2";
- "N971", avente il significato di "sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4";
- "N972", avente il significato di "sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 comma 5".

L'Istituto, effettuata l'istruttoria, provvederà all'attribuzione del codice di autorizzazione "7G".

Artigiani e commercianti

Possono avvalersi della sospensione gli iscritti alle gestioni in possesso dei requisiti previsti dalla norma, compresi i soci lavoratori di società. Si precisa che i requisiti di legge per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi) devono essere riferiti all'impresa per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione.

Gestione separata

I committenti tenuti al versamento dei contributi alla **Gestione separata** dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti inserendo in Uniemens, nell'elemento "CodCalamita" di "Collaboratore", il valore:

- 28, per i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020
- 29, in caso di sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, commi 3 e 4.
- 30, in caso di sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, comma 5.

Aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Le Aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla **Gestione pubblica**, che hanno ricevuto il codice autorizzativo, per cui è prevista la sospensione dei termini di versamento, ma non gli adempimenti informativi, dovranno trasmettere nei termini il flusso Uniemens-ListaPosPA dei mesi di marzo ed aprile 2020, valorizzando:

- "ContributoSospesoCalam" se il contributo sospeso si riferisce alle gestioni pensionistiche;
- "ContributoSospesoPrev" se il contributo sospeso si riferisce alla gestione previdenziale (es. ex INADEL);
- "ContributoSospesoCred" se il contributo sospeso si riferisce alla gestione Credito;
- "ContributoSospesoENPDEP" se il contributo sospeso si riferisce alla gestione ex ENPDEP.

Dovrà essere altresì compilato l'elemento "DataFineBeneficioCalamita" con la data del 31 maggio 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 18/05/2020, n.59

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

ANF lavoratori non agricoli: modalità provvisoria fino a luglio, ecco come chiedere gli arretrati

Nel messaggio n. 2047 del 2020, l'INPS stante la proroga a luglio dell'entrata in vigore nuove modalità di gestione dell'assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, ricorda che, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF all'INPS, non è necessario compilare la sezione dedicata del modello Uniemens e la compilazione della nuova sezione "InfoAggCausaliContrib" resta facoltativa.

L'INPS, con il messaggio n. 2047 del 18 maggio 2020, interviene riguardo la domanda di **Assegno per il nucleo familiare** (ANF) per i lavoratori dipendenti di aziende attive del **settore privato non agricolo**, nonché le istruzioni operative, relative anche alla gestione, per i datori di lavoro.

L'avvio della nuova modalità di gestione se prevista per il mese di competenza luglio 2020. Le modalità di esposizione nei flussi Uniemens rimangono al momento immutate. Pertanto, per tutti i lavoratori,

indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF all'INPS, non è necessario compilare la sezione "ANF" e la compilazione della nuova sezione "InfoAggCausaliContrib" è facoltativa.

Arretrati di importo fino a 3.000 euro

I datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati possono richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di 3.000 euro, valorizzando nel flusso Uniemens, all'interno dell'elemento "CausaleRecANF" di "ANFACredAltre", il codice causale "L036" avente il significato di "Recupero assegni nucleo familiare arretrati".

Arretrati di importo superiore a 3.000 euro

Tale limite potrà essere superato, fino ad un importo massimo di 20.000 euro, solo nel caso in cui vengano valorizzati contestualmente anche l'elemento "InfoAggCausaliContrib" e il totale degli importi dichiarati in "ImportoAnnoMeseRif" di "InfoAggCausaliContrib", riferiti al medesimo codice, corrisponda esattamente all'importo esposto nell'elemento "ImportoRecANF" di "ANFACredAltre".

Le richieste di arretrati, spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni, potranno essere effettuate utilizzando, come di consueto, flussi di regolarizzazione con l'indicazione del codice causale "L036" e il totale dell'importo.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 18/05/2020, n. 2047

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Pensionati residenti all'estero: apertura campagna REDEST a partire dal 25 maggio

L'INPS, con il messaggio n. 2029 del 2020, specifica che, a partire dal 25 maggio 2020, provvederà alla riapertura della campagna REDEST 2020, con riferimento ai pensionati italiani residenti all'estero. Saranno inoltre chiuse le campagne REDEST2019 e REDEST2018, a partire dalle ore 24.00 del 18 maggio, per consentire l'avvio delle operazioni di elaborazione centrale delle dichiarazioni pervenute per il 2018 e per il 2017 a seguito di sollecito.

Nel messaggio n. 2029 del 16 maggio 2020, l'INPS comunica che la **campagna REDEST 2020**, relativa all'anno 2019, sarà aperta il 25 maggio 2020 e che la

relativa procedura sarà tempestivamente messa a disposizione dei patronati e delle Strutture territoriali.

L'Istituto comunica, inoltre, la chiusura delle campagne REDEST2019 e REDEST2018 dalle ore 24.00 del 18 maggio, per consentire l'avvio delle operazioni di elaborazione centrale delle dichiarazioni pervenute per il 2018 e per il 2017 a seguito di sollecito.

Nella sezione "Statistiche ed **elenchi redditi esteri**" della procedura campagna REDEST, sono presenti gli elenchi delle segnalazioni di variazione anagrafiche, di indirizzo, di stato civile e di rientro in Italia per le quali è necessario l'intervento diretto delle Strutture territoriali, che dovranno provvedere alle opportune operazioni di aggiornamento archivi e della eventuale ricostituzione.

Dichiarazioni anno 2018 e 2019

La procedura REDEST 2019 sarà resa nuovamente accessibile contestualmente all'avvio della nuova campagna REDEST 2020, per consentire l'acquisizione delle dichiarazioni che perverranno a seguito di sollecito.

Dichiarazioni anno 2017

La procedura REDEST 2018, invece, non sarà riaperta: eventuali dichiarazioni per l'anno 2017 giacenti, o che perverranno successivamente, dovranno essere acquisite mediante ricostituzione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 16/05/2020, n. 2029

Lavoro e Previdenza

Indicazioni operative

Sospensione dei versamenti Covid-19: comunicazione telematica per i premi INAIL

L'INAIL, con la circolare n. 21 del 2020, fornisce istruzioni operative per i soggetti che fruiscono della sospensione dei versamenti introdotta dal decreto Cura Italia a seguito della pandemia da Coronavirus. L'Istituto, in particolare, comunica che i soggetti assicurati interessati dalla sospensione sono tenuti a presentare una specifica comunicazione, attraverso una procedura online che sarà implementata nei prossimi giorni. Si tratta di un adempimento necessario anche ai fini della regolarità contributiva.

Con la circolare n. 21 del 18 maggio 2020, l'INAIL fornisce indicazioni riguardanti la **sospensione**, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria e illustra le altre disposizioni in tema di riscossione coattiva e **documento unico di regolarità contributiva** (DURC). Gli interessati devono comunicare all'INAIL di aver effettuato la **sospensione dei versamenti**, specificando la disposizione che hanno applicato e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio, fermo restando i controlli successivi sull'effettiva sussistenza dei requisiti.

A tal fine è in corso di realizzazione un **apposito servizio online** che sarà reso disponibile sia ai titolari dei codici ditta che ai loro intermediari in possesso di delega. Nello stesso servizio gli utenti dovranno anche comunicare se al termine di ogni periodo di sospensione previsto dalle diverse norme applicabili intendono effettuare i **versamenti in unica soluzione o mediante rateizzazione** nel numero massimo di rate previsto dalle disposizioni in vigore.

Sospensione dei versamenti

I versamenti sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020 per i seguenti soggetti:

1) Soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione**, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

a) con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;

b) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;

2) Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il **domicilio fiscale**, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;

3) **Enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

Quadro riassuntivo delle sospensioni

Imprese del settore turistico-ricettivo

Per le **imprese turistico-ricettive**, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020:

a) i termini relativi ai **versamenti delle ritenute alla fonte**, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Imprese del settore florovivaistico

La sospensione dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020 si applica essenzialmente alle imprese del settore florovivaistico inquadrare ai sensi del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 nella gestione agricoltura.

Per questi soggetti la quota per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di competenza dell'INAIL è riscossa direttamente dall'Inps con i contributi dovuti dai datori di lavoro del settore agricolo, che riversa poi all'INAIL le somme riscosse. Al riguardo si rinvia alle disposizioni che saranno emanate dall'Inps in merito alla sospensione della contribuzione agricola.

Sospensione dei termini di versamento dei premi con scadenza legale predeterminata

Sono inoltre sospesi i versamenti dei premi con scadenza legale predeterminata nel periodo di sospensione di volta in volta considerato dalle norme.

In particolare per i soggetti che possono beneficiare delle sospensioni previste per il mese di marzo 2020 ricadono nella sospensione stessa i seguenti versamenti, qualora non già effettuati:

1) la **rata mensile in scadenza il 16 marzo 2020** del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne, titolari della polizza speciale pescatori.

Per i soggetti che possono beneficiare delle sospensioni previste per il mese di aprile 2020 ricadono nella sospensione stessa i seguenti versamenti, qualora non già effettuati:

1) la **seconda rata trimestrale 2020** (periodo aprile-giugno 2020) con scadenza 16 aprile 2020 dei premi speciali unitari dovuti per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto che svolgono attività di facchinaggio (polizza facchini)

nonche? per i vetturini, barrocciai e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi anche di fatto;

2) la **rata mensile in scadenza il 16 aprile 2020** del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne, titolari della polizza speciale pescatori.

Per i soggetti che possono beneficiare delle sospensioni previste per il mese di maggio 2020 ricadono nella sospensione stessa i seguenti versamenti:

1) **seconda rata dell'autoliquidazione 2019/2020** in scadenza il 18 maggio 2020 per i soggetti titolari di PAT con polizza dipendenti e/o polizza artigiani (gestione Industria) e per quelli titolari di PAN (gestione Navigazione);

2) **premi del primo trimestre gennaio/marzo 2020** delle società di somministrazione per i lavoratori con contratto di somministrazione in scadenza il 18 maggio 2020;

3) la **rata mensile in scadenza il 18 maggio 2020** del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne, titolari della polizza speciale pescatori.

Richieste di pagamento derivanti da controlli d'ufficio

Sono altresì sospesi i versamenti per premi e accessori richiesti dalle Sedi competenti a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa di riferimento.

La sospensione riguarda in particolare le richieste di pagamento di cui all'articolo 44, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 secondo cui entro il giorno 16 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'Istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi, e quant'altro dovuto all'Istituto.

Anche in questo caso a seconda che la richiesta di pagamento abbia scadenza 16 marzo, 16 aprile o 16 maggio 2020 gli interessati potranno effettuare la sospensione dei versamenti se rientranti nell'ambito applicativo delle specifiche norme che dispongono la sospensione stessa.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INAIL, circolare 18/05/2020, n. 21

Lavoro e Previdenza

Accordo collettivo nazionale

Aziende industriali settore lattiero-caseario: aumenti retributivi e nuove trattative per il rinnovo del CCNL

Assolatte, con Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, in data 14 maggio 2020, hanno sottoscritto un accordo collettivo nazionale che definisce una prima tranche di aumenti economici e la riapertura delle trattative per il rinnovo del CCNL dell'industria alimentare. Con tale accordo le Parti stabiliscono l'erogazione di una tranche di aumenti retributivi con decorrenza 1° dicembre 2019.

In data 14 maggio 2020 **Assolatte** con Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno sottoscritto un accordo collettivo nazionale che definisce una prima tranche di aumenti economici e la riapertura delle trattative per il **rinnovo del CCNL dell'industria alimentare**.

Si fa presente che tale accordo, come quelli siglati il 6, il 12 e il 13 maggio scorso da altre associazioni datoriali si inserisce nell'ambito delle trattative in corso per il rinnovo del contratto.

Minimi tabellari

Con l'accordo in parola le Parti stabiliscono l'erogazione di una **tranche di aumenti retributivi** con decorrenza **1° dicembre 2019**.

Pertanto, a seguito degli aumenti stabiliti con decorrenza dicembre 2019, gli importi mensili del minimo contrattuale risultano i seguenti:

Livelli	Importi mensili
1SQ	2.372,01
1S	2.372,01
1	2.062,59
2	1.701,67
3A	1.495,40
3	1.340,73
4	1.237,57
5	1.134,46
6	1.031,33

Gli **arretrati** (pari a 6 quote) verranno erogati ai lavoratori in forza alla data della firma dell'accordo, con le seguenti modalità:

- **2 quote** con la retribuzione del mese di maggio 2020;

- **3 quote** con la retribuzione del mese di giugno 2020;
 - **1 quota** con la retribuzione del mese di agosto 2020.
 Per espressa previsione delle Parti, con tali erogazioni sono assolti gli obblighi retributivi relativi all'anno 2020.

Assistenza integrativa

Il CCNL 5 febbraio 2016 stabiliva che a far data dal 1° giugno 2020, il finanziamento al **Fondo Fasa** poteva essere implementato di ulteriori euro 2,00 mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà dello stesso.

L'accordo stabilisce il rinvio della compartecipazione contributiva al Fondo, dal 1° giugno 2020 alla data del 1° gennaio 2021.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Accordo collettivo nazionale 14/05/2020

Lavoro e Previdenza

Accordo collettivo nazionale

Aziende industriali comparto conserve alimentari: aumenti retributivi e ripresa delle trattative per il CCNL

Anicav con Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, in data 13 maggio 2020, hanno sottoscritto un accordo collettivo nazionale che definisce una prima tranches di aumenti economici e la riapertura delle trattative per il rinnovo del CCNL dell'industria alimentare. In particolare, con l'accordo citato è stabilita l'erogazione di una tranches di aumenti retributivi con decorrenza 1° dicembre 2019.

In data 13 maggio 2020 **Anicav** con Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno sottoscritto un **accordo collettivo nazionale** che definisce una prima tranches di **aumenti economici** e la **riapertura delle trattative** per il rinnovo del CCNL dell'industria alimentare.

Si fa presente che tale accordo, come quelli siglati il 6, il 12, e il 13 maggio scorso da altre associazioni datoriali si inserisce nell'ambito delle trattative in corso per il rinnovo del contratto.

Minimi tabellari

Con l'accordo in parola le Parti stabiliscono l'erogazione di una **tranches di aumenti retributivi** con decorrenza 1° dicembre 2019.

Pertanto, a seguito degli aumenti stabiliti con decorrenza dicembre 2019, gli importi mensili del minimo

contrattuale risultano i seguenti:

Livelli	Importi mensili
1SQ	2.372,01
1S	2.372,01
1	2.062,59
2	1.701,67
3A	1.495,40
3	1.340,73
4	1.237,57
5	1.134,46
6	1.031,33

Gli arretrati (pari a **6 quote**) verranno erogati con le seguenti modalità:

- **2 quote** con la retribuzione del mese di maggio 2020;
 - **3 quote** con la retribuzione del mese di giugno 2020;
 - **1 quota** con la retribuzione del mese di agosto 2020.
 Per espressa previsione delle Parti, con tali erogazioni sono assolti gli obblighi retributivi relativi all'anno 2020.

Assistenza integrativa

Il CCNL 5 febbraio 2016 stabiliva che a far data dal 1° giugno 2020, il finanziamento al **Fondo Fasa** poteva essere implementato di ulteriori **euro 2,00** mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà dello stesso.

L'accordo stabilisce il rinvio della compartecipazione contributiva al Fondo, dal 1° giugno 2020 alla data del 1° gennaio 2021.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Accordo collettivo nazionale 13/05/2020

Bilancio

Il documento di CNDCEC e FNC

Rischi di revisione da riconsiderare alla luce dell'emergenza Covid-19

di Giovanni Petruzzellis - Dottore commercialista in Roma

Gli effetti derivanti dall'emergenza Covid-19 impongono di riconsiderare la strategia generale e la pianificazione delle attività di vigilanza e revisione nonché, in molti casi, un adeguamento del risk approach. Tale circostanza determina un incremento delle attività di verifica da svolgere con un occhio di attenzione alle nuove prescrizioni emanate in costanza di crisi sanitaria e alla conformità alle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Sono alcune delle indicazioni contenute in un documento redatto dal CNDCEC e dalla FNC, finalizzato a dare un supporto ai professionisti con incarichi di sindaco-revisore alla luce del mutato contesto dei rischi professionali e sanitari connessi all'emergenza Coronavirus.

Il CNDCEC e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento "Le procedure di revisione ai tempi del Covid-19: la resilienza del sindaco-revisore".

Il documento, che formerà oggetto di successive integrazioni e aggiornamenti in funzione dell'evoluzione del contesto di emergenza sanitaria, analizza l'**impatto** prodotto dall'attuale situazione emergenziale sull'attività esercitata dal **sindaco-revisore** nello svolgimento delle **procedure di revisione**.

Leggi anche Sindaco-Revisore: quali procedure adottare ai tempi del Covid-19

Particolare attenzione è rivolta alle conseguenze della crisi pandemica sulle attività di vigilanza e le procedure da svolgere. L'espansione della pandemia ha infatti preso avvio in un periodo, quello della final audit per gli incarichi sui bilanci 2019, particolarmente "intenso" per l'attività del sindaco-revisore, caratterizzato dalla necessità di acquisire elementi probativi sufficienti per l'emissione del giudizio sul bilancio. In tale fase, si sono collocati i primi provvedimenti restrittivi che hanno imposto al sindaco-revisore di lavorare principalmente da remoto, spesso senza la possibilità di avere accesso alle strutture aziendali al fine di svolgere direttamente i controlli sui valori aziendali.

Al riguardo si raccomanda ai professionisti di valutare eventuali limitazioni da segnalare nella **relazione di accompagnamento al bilancio 2019**.

Verifiche periodiche

Per quanto concerne le verifiche periodiche, il sindaco-revisore dovrà dare evidenza, nei verbali e nelle carte di lavoro, delle limitazioni riscontrate nell'espletamento dei controlli e il relativo impatto sulle attività di verifica.

Inoltre, per far fronte a tale situazione, il sindaco-revisore dovrà implementare, quanto più possibile, adeguate modalità di **acquisizione** e **trasmissione da remoto** degli elementi informativi e documentali

tramite, ad esempio, comunicazioni via PEC, documenti firmati in digitale e riunioni virtuali. Tali modalità alternative di raccolta dei documenti e delle informazioni dovranno essere preliminarmente concordate con la società revisionata e, se del caso, recepite con un aggiornamento della lettera di attestazione.

Al riguardo il documento raccomanda di porre attenzione ad alcuni aspetti particolarmente critici in questa **fase accelerata di digitalizzazione** che consiste nella tutela degli aspetti connessi alla **privacy** e alla **cyber security**.

La vigilanza sull'osservanza della legge

In aggiunta a una riconsiderazione della strategia generale e della pianificazione delle attività di vigilanza e revisione, la crisi epidemiologica in atto comporta un incremento delle attività di verifica da svolgere, tra cui quelle connesse alla vigilanza sul rispetto delle prescrizioni dei D.P.C.M. e dei decreti emanati in costanza di crisi sanitaria.

Tale attività rientra infatti fra i doveri del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2403 c.c., a mente del quale il sindaco-revisore deve vigilare sull'osservanza della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

In moltissimi casi l'evento pandemico ha determinato l'insorgenza di **nuovi rischi** e ne ha accentuato la significatività di altri già presenti. Il sindaco-revisore dovrà, quindi, **riconsiderare il risk approach** ai fini della pianificazione attività di vigilanza.

Aree "critiche" di vigilanza

Il documento definisce quindi alcune aree di vigilanza che, per effetto dell'emergenza sanitaria, potrebbero essere maggiormente critiche.

Tra queste:

- l'**adeguatezza** degli assetti organizzativi, verificando

l' idoneità dei piani emergenziali redatti dagli amministratori per affrontare gli effetti economici e finanziari della crisi;

- la **conformità** alle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, che costituisce una nuova area di rischio ai fini della vigilanza dell'organo di controllo, nell'ambito della quale dovrà essere riscontrata l'adeguatezza delle misure organizzative per la ripresa delle attività;

- **rischi operativi**, legati alla valutazione dell'affidabilità delle controparti, soprattutto con riferimento alle forniture strategiche, nonché sulla capacità dell'impresa di rispettare gli standard di sicurezza sanitaria richiesti;

- **rischi di liquidità**, che potrebbero manifestarsi o aggravarsi per effetto dell'emergenza sanitaria in atto;

- **rischi antiriciclaggio**, valutando potenziali rischi connessi a condotte fraudolente tese ad ottenere finanziamenti o agevolazioni con garanzia pubblica tramite alterazione o falsificazione della documentazione

prodotta.

Rischio di revisione

Nel riconsiderare il rischio di revisione il documento richiama i contenuti del **principio ISA Italia n. 300** che, al paragrafo 10, prevede che "il revisore deve aggiornare e modificare la strategia generale di revisione e il piano di revisione secondo quanto necessario nel corso dello svolgimento della revisione".

Nel riconsiderare tale rischio, il sindaco-revisore sarà chiamato a svolgere accurate **analisi** in termini di **informazioni, qualitative e quantitative**, rese dagli amministratori in nota integrativa sugli eventi successivi alla chiusura del bilancio, sulle principali incertezze significative che possono determinare dubbi significativi sulla continuità aziendale e, nella relazione sulla gestione, sui principali rischi ai quali è esposta la società e sull'evoluzione prevedibile della gestione. Le relative valutazioni, nonché gli elementi documentali a supporto, andranno documentati all'interno delle carte di lavoro.

Finanziamenti

Emendamenti al decreto Liquidità

Garanzia Italia e Fondo PMI: cambiano le regole per finanziare le imprese

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Arrivano i primi ritocchi al decreto Liquidità. Con una serie di emendamenti approvati dalle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera si interviene sulla Garanzia Italia, fissando delle condizioni più stringenti per l'ottenimento della garanzia SACE. Le imprese che richiedono la garanzia SACE dovranno impegnarsi a non delocalizzare le produzioni. Escluse poi le imprese che controllano una (o sono controllate da) società con sede in un paradiso fiscale. Modificato anche il periodo massimo di preammortamento del finanziamento, che passa da 24 a 36 mesi. La garanzia e il Fondo PMI, per i finanziamenti fino a 25.000 euro, saranno accessibili anche a società tra professionisti e alle associazioni professionali.

Le imprese che richiedono Garanzia Italia, la **garanzia SACE**, dovranno impegnarsi a **non delocalizzare** le produzioni.

Ed ancora. L'accesso allo strumento sarà precluso alle imprese che controllano una (o sono controllate da) società con sede in un paradiso fiscale.

Alla garanzia e al **Fondo PMI**, per i finanziamenti fino a 25.000 euro, saranno ammesse anche le **società tra professionisti** e le associazioni professionali.

Le novità arrivano con una serie di emendamenti al **decreto Liquidità** (D.L. 23/2020) approvati dalle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera.

Leggi anche Contributo a fondo perduto: automatico tra richiesta e concessione dell'indennizzo

Garanzia Italia

Garanzia Italia, disciplinata dall'articolo 1 del decreto Liquidità, è disponibile per **qualsiasi tipologia di impresa** (indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica), per nuovi finanziamenti concessi entro il 31 dicembre 2020 da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, di importo non superiore al maggiore tra:

- il **25% del fatturato di gruppo** in Italia del 2019 come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;

- il **doppio del costo annuale** del personale di gruppo in Italia per il 2019 ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio. Qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si farà riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa. Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo dovrà comunque rispettare i suddetti limiti.

La garanzia rilasciata da SACE è pari al:

- **90%** dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

- **80%** dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

- **70%** per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Il **costo della garanzia** è a condizioni agevolate rispetto alla normale operatività ed è pari a:

- per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

- per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Il costo complessivo per il richiedente sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine - definito da ciascun soggetto finanziatore, e dal costo della garanzia.

Nuovi requisiti

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera ritoccano la disciplina in vari punti.

Innanzitutto, vengono introdotte **condizioni più stringenti** per l'ottenimento della garanzia SACE.

Secondo la disciplina in vigore, alla garanzia possono accedere le imprese con **sede in Italia, non in difficoltà** al 31 dicembre 2019 ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a seguito dell'epidemia di Covid-19 e che, alla data del 29 febbraio 2020, non risultavano presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea.

Con i ritocchi approvati viene introdotto l'obbligo che, ai fini dell'accesso alla garanzia, le imprese devono impegnarsi a **non delocalizzare le produzioni**.

Previsto poi che dalle garanzie sono in ogni caso escluse le società che controllano (o sono controllate) direttamente o indirettamente (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Tale condizione, tuttavia, non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Ampliata inoltre la platea dei soggetti ammessi alla garanzia. Allo strumento potranno accedere anche le **società tra professionisti** e le **associazioni professionali** solo nel momento in cui avranno pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo PMI (pari, fino al 31 dicembre 2020, a 5 milioni di euro), come già previsto per le PMI, inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA.

Attraverso gli emendamenti si interviene anche sulle condizioni da rispettare successivamente all'ottenimento della garanzia.

Resta fermo l'obbligo per l'impresa che beneficia della garanzia di assumere l'impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Cambia invece l'obbligo di non distribuire dividendi o procedere al riacquisto di azioni proprie nel corso del 2020. Mentre, secondo la disciplina in vigore l'impresa che beneficia della garanzia deve assumere l'impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 per sé e per ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo a cui si appartiene, con l'emendamento, si estende tale obbligo anche alle imprese soggette alla **direzione** e al **coordinamento** da parte dell'impresa che chiede il prestito garantito.

Viene poi precisato che qualora le imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, detto impegno a non distribuire dividendi viene assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi al momento della richiesta.

Altre novità riguardano i parametri per la **definizione** di "**impresa in difficoltà**" ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014. Viene infatti disposto che nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi 2 anni dall'impresa, vengono inclusi, nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti. Modificato inoltre il periodo massimo di **preammortamento** del finanziamento, che passerà da **24 a 36 mesi**.

Novità sul finanziamento

Viene inoltre prevista una nuova destinazione per il finanziamento. Secondo la disciplina in vigore, il prestito garantito dovrà essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia (come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria). Con la modifica apportata invece si consente di utilizzare il finanziamento anche per sostenere i **canoni di locazione** o di **affitto del ramo d'azienda**.

Novità anche per il Fondo PMI

Le correzioni approvate non si fermano alla garanzia SACE, ma interessano anche il Fondo PMI.

Con le modifiche, in particolare, si ammettono alla garanzia del 100% per i **nuovi finanziamenti** fino a **25.000 euro**, e comunque entro il 25% dei ricavi, anche le **società tra professionisti** e le **associazioni professionali**.

Finanziamenti

Nuove opportunità

Finanza alternativa e Covid-19: crowdfunding e minibond per far ripartire le imprese

di Roberto Lenzi - Co-fondatore Studio RM e presidente di Network Club Mep

Recuperare risorse ricorrendo alla finanza alternativa è una delle sfide che si prospettano per il mondo imprenditoriale alla luce dell'emergenza Covid-19. Minibond, crowdfunding e commercial paper, dopo anni caratterizzati da una forte crescita, possono ora rappresentare il paniere di nuovi strumenti che le imprese possono prendere in considerazione per diversificare la propria ricerca di liquidità, soprattutto in un momento in cui il sistema bancario è particolarmente sotto pressione sul fronte della richiesta di credito, dopo l'intervento del Governo con il decreto Liquidità e il decreto Rilancio. Quali sono le caratteristiche di queste fonti alternative di finanziamento?

Crowdfunding, minibond e commercial paper sono solo alcuni degli strumenti di **finanza alternativa** che potrebbero subire un'accelerazione in conseguenza dell'emergenza **Covid-19**.

Se tali strumenti stavano già conoscendo un costante aumento di attenzione di parte di imprese e operatori del mercato finanziario, l'attuale scenario di emergenza porterà certamente gli imprenditori, o gli aspiranti tali, a guardarsi intorno e a cercare strumenti finanziari alternativi alla liquidità tradizionale ottenibile tramite i canali bancari.

L'impegno importante che il settore bancario sta attuando per riversare liquidità sul sistema imprenditoriale, anche se accompagnato dagli strumenti messi in campo dal **decreto Liquidità** e dal **decreto Rilancio**, potrebbe non essere sufficiente, soprattutto alla lunga distanza, a soddisfare la **domanda di liquidità** che perviene dal mondo delle **imprese** e dei **professionisti**. È in conseguenza di questa possibile insoddisfazione che le imprese potrebbero guardare altrove per ottenere le risorse necessarie allo sviluppo delle proprie attività.

Minibond

I minibond sono titoli di debito, quali **obbligazioni e cambiali finanziarie**, emessi da **società italiane non finanziarie**, quotate o non quotate in Borsa. Prendono campo a seguito delle innovazioni normative introdotte a partire dal 2012. Si tratta di emissioni da parte di società di capitale o cooperative aventi operatività propria, con esclusione quindi di banche, assicurazioni e società finanziarie, di importo inferiore a 50 milioni di euro, non quotate su listini aperti agli investitori retail. In considerazione di queste caratteristiche, i minibond sono una fonte di finanziamento alternativa e **complementare** al **credito bancario** per accedere al mercato competitivo degli investitori professionali, che spesso fanno da apripista per operazioni di maggiore complessità come, ad esempio, il private equity o la

quotazione in Borsa.

L'anno 2019 ha portato in dote due importanti novità nell'ambito dei minibond. La prima è la contro-riforma dei Piani Individuali di Risparmio (**PIR**), mentre la seconda è il nuovo Regolamento Consob che implementa la possibilità per i **portali** autorizzati di **equity crowdfunding** di collocare minibond di società per azioni a particolari categorie di investitori.

Il sesto **report italiano** sui **minibond**, pubblicato dall'Osservatorio Minibond del Politecnico di Milano a febbraio 2020, ha fotografato la situazione dei minibond con riferimento al 2019. In particolare, ha identificato 536 imprese italiane che, alla data del 31 dicembre 2019, avevano collocato minibond, di cui oltre la metà (il 58,6%) sono piccole e medie imprese.

Nel corso del 2019, le emittenti sono state 183, di cui 129 alla loro prima esperienza, facendo registrare un record storico per entrambi i valori da quando è partita l'industria. Le emittenti del 2019 sono state principalmente società per azioni (il 69,4% dei casi), mentre corrispondono al 28,4% le società a responsabilità limitata e il 2,2% le società cooperative.

Il report evidenzia come il volume dei ricavi delle imprese emittenti è molto variabile; in particolare, 54 emittenti (poco meno di 1/3) facevano registrare un fatturato inferiore ai 10 milioni di euro prima del collocamento. Per quanto riguarda il settore di attività, il report conferma la netta supremazia del comparto manifatturiero con una quota del 44,3% del campione 2019.

La collocazione geografica ha evidenziato una netta prevalenza delle regioni del Nord, con particolare risultato da parte della **Regione Lombardia** in cui risiedono ben **41 emittenti** (oltre il 20% delle emittenti su scala nazionale). Nel 2019, avevano registrato una crescita le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e, in generale, le regioni del Sud, anche grazie ad alcune operazioni di sistema come i Trentino Bond e i Pluri

Bond Turismo Veneto Spiagge.

Il report, per il 2020, prospettava aspettative ottimistiche sul mercato dei minibond, stimando un ulteriore aumento delle emissioni e del flusso di raccolta, stime che andranno ovviamente rivalutate alla luce dell'emergenza Covid-19 in atto.

Crowdfunding

Il crowdfunding prevede che le persone fisiche, oltre che gli investitori istituzionali e professionali, possano, attraverso una **piattaforma telematica** abilitante, aderire direttamente a un appello rivolto alla **raccolta di risorse per un progetto imprenditoriale**.

Ci sono diversi modelli di crowdfunding: il lending-based model per la concessione di un prestito, l'equity-based model per la sottoscrizione di quote del capitale di rischio della società, il modello rewardbased per la raccolta di denaro in cambio di una ricompensa non monetaria, come un prodotto o un servizio, nonché il modello donation-based, più adatto a organizzazioni senza scopo di lucro o al mecenatismo.

Il **crowdinvesting** rappresenta un'opportunità con un duplice risvolto: rappresenta un'operazione interessante sia per le imprese che intendono finanziare le proprie attività, sia per gli investitori a caccia di rendimenti. Il report sulla situazione del crowdfunding nel 2019, pubblicato da Starteed, ha confermato il trend di crescita di tutto il mercato, evidenziando un tasso di crescita particolarmente sostenuto.

Sebbene tutti i modelli di crowdfunding abbiano

contribuito a questo notevole incremento, il report sottolinea come un ruolo fondamentale lo hanno svolto le piattaforme di **equity** e **lending** che, insieme, complice anche un contesto normativo italiano sempre più favorevole, hanno registrato da sole una raccolta nel 2019 pari a oltre 176 milioni di euro.

Dai dati riportati nel rapporto, emerge come, nel 2019, il volume del crowdfunding sia quasi raddoppiato rispetto agli anni precedenti, mettendo in luce una crescita stabile e sana del settore. Tra gli incrementi delle varie piattaforme di crowdfunding, il rapporto sottolinea in particolare i numeri raggiunti nell'equity che, nel 2019, ha registrato un tasso di crescita del 114%, un valore notevole e il più alto tra tutte le tipologie del crowdfunding.

Per il 2020, il rapporto parla di elevate aspettative di crescita del mercato, da valutare tuttavia alla luce dell'emergenza Covid-19, poiché il rapporto è precedente all'emergenza.

Commercial paper

Un altro strumento di interesse sono le "commercial paper", **strumento di finanziamento a breve termine** utilizzato dalle imprese per finanziarie fabbisogni di capitale circolante. In particolare, la commercial paper è uno strumento negoziato sui mercati internazionali funzionalmente equivalente alla cambiale finanziaria che circola sul mercato italiano. Attualmente, in Italia il mercato è poco sviluppato con un valore che si aggira intorno ai 6,3 miliardi di euro.

Finanziamenti

Nel decreto Rilancio

Super ecobonus e sismabonus: a chi spettano le detrazioni fiscali al 110%

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Superbonus edilizi per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il decreto Rilancio ha definito il perimetro di utilizzo delle detrazioni fiscali al 110%. Si ha diritto al maxi ecobonus solo per interventi a carattere strutturale e solo se si migliora la classe energetica degli edifici di due livelli. E se tale risultato non fosse possibile, è sufficiente che i lavori conseguano la classe energetica più alta. Il super sismabonus, invece, può essere ceduto ad una società assicurativa nel caso si stipuli una polizza a copertura di eventi calamitosi. Le due agevolazioni possono essere fruite direttamente o, per chi ha problemi di liquidità, possono essere cedute o può essere richiesto lo sconto in fattura.

Super **ecobonus** al **110%** solo per interventi a carattere strutturale e se si migliora la **classe energetica** degli edifici di due livelli. Solo se non possibile, è sufficiente il conseguimento di una classe energetica più alta. Possibilità di cedere il **sismabonus** del 110% ad una **società assicurativa** con la quale si stipula una polizza a copertura di eventi calamitosi.

Ammissione delle seconde case ma solo se in condominio.

Sono questi i principali aspetti chiariti per le maxi detrazioni edilizie, che arrivano con il **decreto Rilancio**. **Leggi anche** Decreto Rilancio: credito d'imposta fino al 60% per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro

Super ecobonus del 110%: interventi ammissibili

Con riferimento al super ecobonus del 110%, la disposizione precisa quali sono gli interventi ammissibili alla maxi detrazione.

Danno diritto allo sconto del 110% non tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, ma solo alcune.

Si tratta in particolare di:

a) interventi di **isolamento termico** delle **superfici opache** verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017. In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

b) interventi sulle **parti comuni degli edifici** per la sostituzione degli **impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti centralizzati:

- a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A), o

- a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), o

- a microgenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

c) interventi sugli **edifici unifamiliari** per la sostituzione degli **impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti a **pompa di calore**, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di microgenerazione. Anche in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro. Sia per gli interventi di cui alla lettera b) che alla lettera c), l'incentivo rinforzato è riconosciuto anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Il super ecobonus del 110% vale anche per tutti gli altri **interventi** di efficientamento energetico **diversi dai precedenti** di cui all'articolo 14 del D.L. 63/2013, come la sostituzione di finestre o l'installazione di pannelli o schermature solari, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati alle precedenti lettere a), b) e c).

La realizzazione dei predetti interventi trainanti di cui alle lettere a), b) e c) permette di aumentare al 110% anche la detrazione per l'installazione di **colonnine elettriche** negli edifici per la **ricarica delle auto** di cui all'articolo 16-ter del D.L. 63/2013 (istituita dalla Legge di Bilancio 2019).

Super ecobonus: condizioni

Ai fini della fruizione dell'ecobonus maggiorato è necessario rispettare alcune precise condizioni.

Innanzitutto, gli interventi, nel loro complesso, dovranno assicurare il miglioramento di **almeno due classi**

energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Occorre inoltre che gli interventi rispettino **determinati limiti** che dovranno essere fissati da un decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Si tratta di un aspetto alquanto critico: fino a quando non sarà varato tale decreto ministeriale, infatti, non sarà possibile progettare alcun intervento poiché non si ha nessun valore di riferimento.

Super sismabonus

Il decreto Rilancio aumenta al **110%** anche la detrazione spettante per gli interventi di messa in **sicurezza antisismica** degli edifici.

Ammissibili gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003).

Il maxi sconto si può fruire sia nel caso di lavori in **edifici singoli** che in **condominio** e spetta anche per l'acquisto di case antisismiche (di cui all'articolo 16, comma 1-septies del D.L. 63/2013).

Impianti fotovoltaici

La realizzazione di interventi trainanti che danno diritto al super ecobonus e gli interventi di miglioramento sismico permettono di aumentare al **110%** la **detrazione IRPEF** di cui all'articolo 16-bis del TUIR per l'installazione di impianti solari fotovoltaici **connessi alla rete elettrica su edifici**, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, il predetto limite di spesa è ridotto ad 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.

La detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, è applicabile anche alle spese per l'acquisto (anche successivo) di un sistema di accumulo elettrico da abbinare ai pannelli fotovoltaici.

Aspetti comuni

I due super bonus condividono alcune caratteristiche. Innanzitutto, gli immobili ammissibili e la platea dei

soggetti beneficiari.

In particolare, i due incentivi si applicano in relazione agli interventi realizzati sui condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche non nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Solo per il super ecobonus sono esclusi gli edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale (in pratica le seconde case se costituite da edifici unifamiliari).

Possono accedere alle maxi detrazioni anche gli Istituti autonomi case popolari (**IACP**) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Ammesse anche le **cooperative di abitazione** a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

I due superbonus hanno lo stesso periodo di validità: le maxi detrazioni al 110% sono fruibili per le spese sostenute dal **1° luglio 2020** e fino al **31 dicembre 2021**.

Modalità di fruizione

Altro aspetto in comune delle due detrazioni riguarda le modalità di fruizione.

Le due agevolazioni, infatti, possono essere fruiti direttamente o, per chi ha problemi di liquidità, possono essere cedute o può essere richiesto lo sconto in fattura.

Nel primo caso (**fruizione diretta**), è necessario pagare i lavori ottenendo così una detrazione del 110% della spesa sostenuta, che deve essere ripartita tra gli aventi diritto e recuperata in 5 quote annuali di pari importo.

In alternativa, il credito corrispondente alla detrazione del 110% può essere ceduto alle **imprese esecutrici** dei lavori o alle banche o ad altri intermediari finanziari.

Il super sisma bonus può essere ceduto ad una **società assicurativa** nel caso si stipula una polizza a copertura di eventi calamitosi.

Lo **sconto in fattura** invece permette di realizzare gli interventi senza alcun pagamento. A fronte della cessione della detrazione fiscale si riceve uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori da parte dell'impresa che ha effettuato i lavori. L'impresa acquisisce un credito del 110% che può a sua volta cederlo a soggetti terzi, ma anche a banche e/o intermediari finanziari.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.